

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 24

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA


Roma - Mercoledì, 13 giugno 2018

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE






# S O M M A R I O

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. **118.** Sentenza 8 maggio - 7 giugno 2018  
 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.  
**Demanio marittimo - Concessioni ad uso turistico-ricreativo - Competenze amministrative dei Comuni - Necessità che il rilascio di nuove concessioni avvenga senza pregiudizio del legittimo affidamento degli imprenditori balneari titolari di concessioni rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009.**
- Legge della Regione Abruzzo 27 aprile 2017, n. 30 (Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari), art. 3, comma 3. .... Pag. 1
- N. **119.** Ordinanza 23 maggio - 7 giugno 2018  
 Giudizio per la correzione di omissioni e/o errori materiali.  
**Correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 58 del 7 febbraio-23 marzo 2018.** . Pag. 5

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. **3.** Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 25 maggio 2018 (della Regione autonoma Valle d'Aosta)  
**Camere di commercio - Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 febbraio 2018 recante "Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale" - Prescrizioni applicabili alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni.**
- Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 febbraio 2018, recante "Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale", artt. 6, comma 1, e 7, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, e Allegati A), C) e D). . . . . Pag. 7
- N. **36.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 maggio 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri)  
**Appalti pubblici - Norme della Regione autonoma Sardegna - Norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Responsabile di progetto e responsabile per fasi - Istituzione e gestione dell'Albo telematico dei commissari di gara - Approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, di linee guida, documentazione standard, capitolati speciali e schemi di contratto - Qualificazione delle stazioni appaltanti.**
- Legge della Regione autonoma Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), artt. 34, 37, 39 e 45. .... Pag. 13
- N. **86.** Ordinanza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 3 maggio 2018  
**Notaio - Ordinamento del notariato - Consigli notarili distrettuali - Atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare - Applicabilità delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato, di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Esclusione.**
- Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili), art. 93-ter, comma 1-bis, introdotto dall'art. 1, comma 495, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020); legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), art. 8, comma 2. .... Pag. 16



N. 87. Ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 12 maggio 2017

**Giustizia amministrativa - Domanda di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Soggezione alla condizione di proponibilità della previa presentazione dell'istanza di prelievo.**

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 54, comma 2, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) e dall'art. 1, comma 3, lettera a), n. 6), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69). . . . .


Pag. 26

N. 88. Ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese del 12 febbraio 2018

**Processo penale - Procedimento per decreto - Irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva - Criteri di ragguglio.**

- Codice di procedura penale, art. 459, comma 1-bis. . . . .

Pag. 32



# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 118

*Sentenza 8 maggio - 7 giugno 2018*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Demanio marittimo - Concessioni ad uso turistico-ricreativo - Competenze amministrative dei Comuni - Necessità che il rilascio di nuove concessioni avvenga senza pregiudizio del legittimo affidamento degli imprenditori balneari titolari di concessioni rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009.**

- Legge della Regione Abruzzo 27 aprile 2017, n. 30 (Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari), art. 3, comma 3.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Giorgio LATTANZI;

*Giudici :* Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ,

ha pronunciato la seguente


## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 27 aprile 2017, n. 30 (Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 4-5 luglio 2017, depositato in cancelleria il 7 luglio 2017, iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 31, prima serie speciale, dell'anno 2017.

Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2018 il Giudice relatore Francesco Viganò;  
udito l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

## *Ritenuto in fatto*

1.- Con ricorso notificato il 4-5 luglio 2017 e depositato il 7 luglio 2017 (reg. ric. n. 47 del 2017), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 27 aprile 2017, n. 30 (Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari), ritenendolo in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione.



2.- Il ricorrente illustra, innanzitutto, l'oggetto e le finalità della predetta legge regionale, che all'art. 1 garantisce l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative in materia di uso del demanio marittimo-ricreativo da parte dei Comuni costieri; il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime su aree disponibili con finalità turistico-ricreative in base a procedure di selezione secondo criteri obiettivi di imparzialità, di trasparenza e di pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, così come previsto dall'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 25; adeguate e omogenee condizioni di sviluppo per le micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative operanti in ambito demaniale marittimo; la tutela dell'affidamento dei titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative nei limiti precisati dal diritto eurounitario.

Il ricorrente appunta le sue censure sul successivo art. 3 della medesima legge regionale, rubricato «[f]unzioni della Regione e dei Comuni», il cui comma 3 stabilisce che «[n]ell'esercizio delle proprie funzioni i Comuni garantiscono che il rilascio di nuove concessioni avvenga senza pregiudizio del legittimo affidamento degli imprenditori balneari titolari di concessioni rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009».

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione impugnata comporterebbe una «evidente invasione della sfera di competenza esclusiva riservata alla legge statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile», con ciò violando l'art. 117, secondo comma, lettere e) e l), Cost.

3.- A sostegno delle censure prospettate, il Presidente del Consiglio dei ministri ripercorre i passaggi che hanno segnato l'evoluzione dell'ordinamento nazionale nell'ottica dell'adeguamento di quest'ultimo ai vincoli posti dal diritto dell'Unione europea, come interpretati dalla Commissione europea e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, con specifico riferimento al quadro normativo nazionale nella materia delle concessioni del demanio marittimo a uso turistico-ricreativo.

Il ricorrente rammenta che, a seguito della procedura d'infrazione n. 2008/4908 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia il 29 gennaio 2009, il legislatore statale ha abrogato sia la disposizione del codice della navigazione che accordava una preferenza ai concessionari uscenti per il rinnovo del titolo (cosiddetto diritto di insistenza: art. 37, comma 2, cod. nav., abrogato ad opera dell'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009), sia l'inciso contenuto nell'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009 che richiamava il meccanismo del rinnovo automatico delle concessioni (art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 494, il cui richiamo è stato espunto dalla legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010»). La medesima legge comunitaria 2010 ha conferito, all'art. 11, una delega legislativa al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, il cui termine è tuttavia spirato senza che la delega fosse esercitata.

Ricorda altresì il ricorrente che all'archiviazione della procedura d'infrazione (avvenuta con decisione della Commissione del 27 febbraio 2012) ha fatto seguito la proroga al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo in essere (art. 34-*duodecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221).

Tale proroga *ope legis* è stata successivamente fatta oggetto di due rinvii pregiudiziali disposti da altrettanti Tribunali amministrativi regionali (il TAR della Lombardia e il TAR della Sardegna) alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla portata dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), ha affermato in primo luogo che le concessioni demaniali in questione rientrano in linea di principio nel campo di applicazione della direttiva, restando rimessa al giudice nazionale la valutazione circa la natura "scarsa" o meno della risorsa naturale attribuita in concessione, con conseguente illegittimità di un regime di proroga *ex lege* delle concessioni aventi ad oggetto risorse naturali scarse, regime ritenuto equivalente al rinnovo automatico delle concessioni in essere, espressamente vietato dall'art. 12 della direttiva. In secondo luogo, la Corte di giustizia ha affermato che, per le concessioni alle quali la direttiva non può trovare applicazione, l'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) osta a una normativa nazionale, come quella italiana oggetto dei rinvii pregiudiziali, che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentino un interesse transfrontaliero certo (sentenza 14 luglio 2016, in cause riunite C-458/14, Promoimpresa srl, e C-67/15, Mario Melis e altri).

Rammenta poi il ricorrente che, successivamente al deposito della sentenza della Corte di giustizia, il comma 3-*septies* dell'art. 24 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, n. 160, ha stabilito che «[n]elle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».



4.- Dal quadro normativo del diritto nazionale e del diritto dell'Unione europea così tratteggiato, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce che il titolare di una concessione di interesse transfrontaliero certo, assentita prima della scadenza della direttiva servizi (28 dicembre 2009), non ha oggi alcun titolo per confidare legittimamente sui vantaggi che allora gli erano stati conferiti dall'amministrazione concedente, nella misura in cui essi contrastino con il principio di non discriminazione fondato sui Trattati europei. La questione relativa alla sussistenza di un affidamento legittimamente tutelabile ai sensi del diritto dell'Unione andrebbe, pertanto, valutata caso per caso, laddove la disposizione regionale impugnata non opera invece, ad avviso del ricorrente, alcuna distinzione tra situazioni che manifestino un interesse transfrontaliero certo, e quelle che un tale interesse non manifestino.

La disposizione di cui all'art. 1, comma 4 [*recte*: comma 1, lettera d)], della legge reg. Abruzzo n. 30 del 2017 intenderebbe, invero, sottrarsi a questa censura, dichiarando di voler tutelare l'affidamento dei concessionari nei soli «limiti precisati dal diritto eurounitario». Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, tuttavia, residuerebbe comunque una «evidente invasione della sfera di competenza esclusiva riservata alla legge statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile», dal momento che «anche la sola scelta delle modalità attraverso le quali tutelare l'affidamento implica necessariamente l'esercizio di competenze esclusive statali» nelle materie suddette. La disposizione regionale impugnata prefigurerebbe infatti «una tutela dell'affidamento secondo forme specifiche e proprie della Regione Abruzzo, in base a scelte rimesse ai comuni, così trascurando che tali situazioni devono essere regolate in maniera uniforme sul piano nazionale, per le esigenze di disciplina della concorrenza e di parità di trattamento, al cui presidio sono posti gli invocati titoli di competenza esclusiva dello Stato».

D'altra parte, le uniche forme di tutela che i Comuni potrebbero in concreto garantire ai concessionari attuali consisterebbero, secondo il ricorrente, o in una proroga dei loro titoli (attraverso la mancata inclusione delle aree da essi occupati in quelle «disponibili», per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera b, della legge reg. Abruzzo n. 30 del 2017), ovvero nell'imposizione ai concessionari subentranti dell'obbligo di corrispondere un indennizzo ai concessionari uscenti. Ciò si desumerebbe, in particolare, dall'art. 4 della medesima legge regionale, rubricato «[n]orma finanziaria», secondo cui dall'attuazione di essa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e agli adempimenti da essa previsti si deve provvedere assicurando l'invarianza di spesa tanto per la Regione che per le altre amministrazioni pubbliche interessate. Di talché l'una e l'altra delle possibili soluzioni, indipendentemente dalla loro conformità al diritto dell'Unione, esorbiterebbero dalla sfera di competenza della Regione, invadendo spazi riservati alla competenza esclusiva dello Stato.

5.- La Regione Abruzzo non si è costituita in giudizio.

### *Considerato in diritto*


1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 27 aprile 2017, n. 30 (Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari), in relazione all'art. 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione.

2.- La disposizione impugnata stabilisce che «[n]ell'esercizio delle proprie funzioni i Comuni garantiscono che il rilascio di nuove concessioni avvenga senza pregiudizio del legittimo affidamento degli imprenditori balneari titolari di concessioni rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009».

Secondo il ricorrente, tale disposizione prefigurerebbe «una tutela dell'affidamento secondo forme specifiche e proprie della Regione Abruzzo, in base a scelte rimesse ai comuni», in contrasto con il principio secondo cui le modalità di tutela dell'affidamento dei concessionari uscenti debbono essere regolate in maniera uniforme sul piano nazionale, in modo da assicurare una effettiva tutela della concorrenza e della parità di trattamento tra gli aspiranti concessionari, al cui presidio sarebbero posti i titoli di competenza esclusiva dello Stato invocati dalla difesa erariale.

D'altra parte, le uniche forme di tutela dell'affidamento che i Comuni, nell'esercizio delle facoltà loro delegate dalla disposizione impugnata, potrebbero in concreto apprestare consisterebbero, secondo il ricorrente, o nella proroga delle concessioni esistenti, ovvero nell'imposizione ai concessionari subentranti dell'obbligo di indennizzare i concessionari uscenti. Ciò si desumerebbe in particolare dalla clausola di invarianza di spesa prevista dall'art. 4 della medesima legge regionale, che all'evidenza esclude che la tutela dell'affidamento dei concessionari uscenti possa essere posta a carico della pubblica amministrazione. Entrambe tali soluzioni peraltro, a prescindere dalla questione della loro liceità o meno alla stregua del diritto dell'Unione europea, inciderebbero necessariamente sulle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile, riservate alla competenza esclusiva dello Stato.

3.- Il ricorso è fondato sotto il profilo della violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.



3.1.- Come anche recentemente rammentato dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 157 del 2017), la disciplina concernente il rilascio di concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale sia regionale.

Le competenze amministrative inerenti al rilascio delle concessioni in uso di beni del demanio marittimo sono state, in effetti, conferite alle Regioni in virtù di quanto previsto dall'art. 105, comma 2, lettera *l*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Le funzioni relative sono esercitate, di regola, dai Comuni in forza dell'art. 42 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni), rispetto ai quali le Regioni mantengono poteri di indirizzo (con riferimento alle attività di impresa turistico-balneari, si veda il comma 6 dell'art. 11 della legge 15 novembre 2011, n. 217, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010»).

D'altra parte, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte sottolineato che i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni su beni del demanio marittimo devono essere stabiliti nell'osservanza dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, e corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale in forza dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost. (da ultimo, sentenze n. 157 del 2017 e n. 40 del 2017).

3.2.- Demandando genericamente ai Comuni la determinazione delle modalità concrete con cui tutelare il legittimo affidamento dei titolari di concessioni rilasciate anteriormente al 30 dicembre 2009 nell'ambito delle procedure di selezione per il rilascio di nuove concessioni, la disposizione regionale impugnata affida alla discrezionalità delle amministrazioni comunali l'adozione di misure che, qualunque ne sia la concreta configurazione, necessariamente inciderebbero in senso limitativo sulla materia della tutela della libera concorrenza e della parità di trattamento tra tutti gli aspiranti alla concessione, materia che deve ritenersi riservata alla legislazione statale ai sensi del citato art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost.

Né vale ad assicurare legittimità alla disposizione impugnata la clausola di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d*), della stessa legge reg. Abruzzo n. 30 del 2017, a tenore della quale la tutela dell'affidamento dei concessionari uscenti è garantita «nei limiti precisati dal diritto eurolunitario». Il profilo di incostituzionalità invocato dalla difesa erariale non concerne, infatti, il contrasto della disposizione con i vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea, bensì soltanto la sua incidenza in una sfera di competenza riservata in via esclusiva alla legislazione statale, alla quale unicamente spetta disciplinare in modo uniforme le modalità e i limiti della tutela dell'affidamento dei titolari delle concessioni già in essere nelle procedure di selezione per il rilascio di nuove concessioni.

La disposizione impugnata viola, dunque, la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

3.3.- Resta assorbita l'ulteriore censura proposta in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 27 aprile 2017, n. 30 (Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, *Presidente*


Francesco VIGANÒ, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2018.

*Il Direttore della Cancelleria*

F.to: Roberto MILANA



N. 119

*Ordinanza 23 maggio - 7 giugno 2018*

Giudizio per la correzione di omissioni e/o errori materiali.

**Correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 58 del 7 febbraio-23 marzo 2018.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Giorgio LATTANZI;*Giudici :* Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 58 del 7 febbraio-23 marzo 2018.

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2018 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Considerato che, nel Ritenuto in fatto, nel Considerato in diritto e nel dispositivo della sentenza n. 58 del 2018, per mero errore materiale, l'art. 21-*octies* è stato riferito alla legge 6 agosto 2015, n. 132 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), anziché al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge n. 132 del 2015.

Ravvisata la necessità di correggere tali errori materiali.

Visto l'art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dispone che, nella sentenza n. 58 del 2018, l'art. 21-*octies*, dove è stato riferito alla legge 6 agosto 2015, n. 132 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), debba intendersi invece riferito al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge n. 132 del 2015.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2018.

F.to:


Giorgio LATTANZI, *Presidente*Marta CARTABIA, *Redattore*Roberto MILANA, *Cancelliere*


Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2018.

*Il Direttore della Cancelleria*

F.to: Roberto MILANA

T\_180119





## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 3

*Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 25 maggio 2018*  
(della Regione autonoma Valle d'Aosta)

**Camere di commercio - Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 febbraio 2018 recante "Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale" - Prescrizioni applicabili alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni.**

- Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 febbraio 2018, recante "Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale", artt. 6, comma 1, e 7, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, e Allegati A), C) e D).

Ricorso per conflitto di attribuzioni ex art. 134 Cost. nell'interesse della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con sede in Aosta, p.zza Deffeyes, n. 1, c.f. 80002270074, in persona del presidente *pro tempore*, Laurent Viérin, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtù della deliberazione della Giunta regionale n. 455 del 9 aprile 2018, dal prof. avv. Giovanni Guzzetta (c.f. GZZGN-N66E16F158V; PEC giovanniguzzetta@ordineavvocatiroma.org), presso il cui studio in Roma, via Federico Cesi, n. 72, ha eletto domicilio; ricorrente.

Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, con sede in Roma, Palazzo Chigi, piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12, resistente.

Per la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dello sviluppo economico, il potere di adottare il decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, recante: «Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale», perché illegittimo, in quanto lesivo delle attribuzioni costituzionali e statutarie della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle parti espressamente riferite alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni/Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, avuto, segnatamente, riguardo agli articoli 6, comma 1, e 7, commi 1, 3, 5, 6, 7, 8, nonché agli allegati A), C) e D), e, quindi, per l'annullamento *in parte qua* del predetto decreto.

FATTO

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 («Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»), è stato emanato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2018 (di seguito, decreto ministeriale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2018, n. 57, avente ad oggetto «Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale» (all. n. 2).

2. In particolare, attraverso il citato decreto ministeriale, si è provveduto alla ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, all'istituzione delle nuove camere di commercio, alla soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione ed alle altre determinazioni conseguenti ai piani trasmessi da Unioncamere, a mente dell'art. 3, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

3. In conformità all'art. 22 della legge di delegazione 7 agosto 2015, n. 124, l'art. 8, comma 3, del provvedimento impugnato statuisce che «(l)e disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».



4. Ciò nondimeno, il decreto ministeriale ed i relativi allegati recano alcune prescrizioni direttamente applicabili alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni/*Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales* (di seguito, Camera valdostana), che qui si riportano:

a) art. 6, comma 1: «Si approvano gli interventi di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali così come determinati nel piano di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016, a seguito dei quali il numero delle aziende speciali è rideterminato nel numero di 58 come individuato nell'allegato C) — il quale, con riferimento alla Camera valdostana, prevede il divieto di istituire aziende speciali, n.d.r. — mediante accorpamento e soppressione di aziende che svolgono compiti simili o che possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda»;

b) art. 7, comma 1: «Sono approvate le dotazioni organiche così come determinate nel piano di cui al comma 3, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016 ed individuate nell'allegato D — il quale, in relazione alla Camera valdostana, quantifica le dotazioni stesse in 36 unità, suddivise per categorie e profili professionali, n.d.r. — che è parte integrante del presente decreto»;

c) art. 7, comma 3: «Le camere di commercio di cui all'allegato A) — tra le quali rientra anche la Camera valdostana, n.d.r. — al presente decreto, in sede di prima programmazione dei fabbisogni ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, sono tenute a rideterminare il proprio contingente di personale dirigente e non dirigente e, di conseguenza, le proprie dotazioni organiche, tenendo conto del riassetto dei servizi e degli ambiti prioritari di intervento individuati ai sensi del comma 4, lettera a-bis) dell'art. 18 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni»;

d) art. 7, comma 5: «Fino all'adozione degli atti di cui ai commi 3 e 4 è in ogni caso vietata, a pena di nullità, l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione»;

e) art. 7, comma 6: «Successivamente alla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui ai commi 3 e 4, qualora dalla stessa risultassero unità di personale in soprannumero, Unioncamere: a) individua, d'intesa con le camere di commercio, le disponibilità di posti da destinare a processi di mobilità volontaria delle unità suddette tra le medesime camere di commercio; b) comunica al Dipartimento della finzione pubblica le unità numeriche, distinte per categoria e camera di commercio di appartenenza, costituenti le posizioni soprannumerarie residue, al fine di acquisire dal Dipartimento medesimo le disponibilità di posti da destinare alla ricollocazione di detto personale, previa ricognizione tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 7, dell'art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016 e nei limiti di posti di cui al comma 6 del medesimo articolo; c) assevera, nei confronti del Dipartimento della funzione pubblica e delle amministrazioni pubbliche interessate, la sussistenza di posizioni soprannumerarie nella categoria e nella camera di commercio di appartenenza del personale che richiede il trasferimento per mobilità presso le amministrazioni suddette. Tale asseverazione è inviata anche al Ministero dello sviluppo economico»;


f) art. 7, comma 7: «All'eventuale personale soprannumerario non ricollocato, ai sensi del comma 6 entro il 31 marzo 2019, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016»;

g) art. 7, comma 8: «L'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione è in ogni caso vietata, a pena di nullità, fino al completamento delle eventuali procedure di cui ai commi 6 e 7 nelle Regioni interessate. Il Dipartimento della funzione pubblica darà comunicazione alle camere di commercio di ciascuna Regione e al Ministero dello sviluppo economico dell'avvenuto completamento delle procedure di cui al comma 6».

5. Per quanto qui di precipuo interesse, giova segnalare come, con nota prot. DAR 220 P-4.37.2.12, datata 8 gennaio 2018, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste abbia chiesto di emendare alcune parti dello schema di decreto ministeriale, in considerazione della specifica normativa regionale in tema di servizi camerati (all. n. 3).

6. Le proposte avanzate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste non sono state accolte, e, nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, svoltasi in data 11 gennaio 2018, è stata sancita la mancata intesa (all. n. 4).

7. Con delibera assunta a norma dell'art. 3, comma 3, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 («Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»), nella riunione dell'8 febbraio 2018, il Consiglio dei ministri ha autorizzato il Ministero dello sviluppo economico ad adottare, pure in carenza di intesa, il decreto esaminato in sede di Conferenza permanente.



Il decreto ministeriale impugnato è illegittimo e violativo delle attribuzioni costituzionali e statutarie della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, che ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

1. Lesione da parte statale delle attribuzioni della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, per violazione degli articoli 48-*bis*, legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 («Statuto speciale per la Valle d'Aosta») e 1 decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 («Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta»), in relazione agli articoli 11 e 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 («Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi»), nonché all'art. 1 legge Regione autonoma Valle d'Aosta 20 maggio 2002, n. 7 («Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta»). Non spettanza allo Stato del potere di adottare il decreto in epigrafe.

La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con il presente ricorso, deduce, anzitutto, la lesione delle proprie attribuzioni legislative, in materia di modifica delle norme di trasferimento di funzioni, ai sensi degli articoli 48-*bis* dello Statuto e 1 decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.

Sul punto, occorre preliminarmente sottolineare come l'art. 1 legge Regione autonoma Valle d'Aosta 20 maggio 2002, n. 7, abbia istituito la Camera valdostana, quale ente autonomo locale di diritto pubblico, preposto all'esercizio delle competenze amministrative a suo tempo conferite, in forza degli articoli 11 e 22 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, dallo Stato alla Regione, con proprio ufficio e personale, previa soppressione dell'allora Camera di commercio, industria e agricoltura di Aosta.

L'art. 15 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, tra l'altro, aveva contemplato la possibilità che «i servizi per l'industria, il commercio e l'agricoltura (venissero) in seguito trasferiti ad un apposito ente da costituirsi localmente (...)».

In base all'art. 1 decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, le norme di trasferimento di funzioni recate dal predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, godono di una posizione «privilegiata» nel sistema delle fonti, potendo essere modificate, solo ed esclusivamente, attraverso l'*iter* di approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, descritto dall'art. 48-*bis* dello Statuto.

Come noto, il menzionato art. 48-*bis* stabilisce che «(i)l Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente Statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione» (comma 1), aggiungendo che «(g)li schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso» (comma 2).

Stando agli articoli 48-*bis* dello Statuto e 1 decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, dunque, eventuali modifiche all'assetto delle attribuzioni amministrative in tema di servizi camerali, quale originariamente delineato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, sono subordinate ad un duplice limite di ordine formale, l'uno, attinente al tipo (decreto legislativo) ed al rango (primario) della fonte abilitata ad introdurre le modifiche stesse, l'altro, inerente al carattere necessariamente «bilaterale» della connessa procedura.

In tal senso, del resto, depone anche la giurisprudenza di codesta ecc. ma Corte, allorché, nella sentenza n. 38 del 2003, si è puntualizzato che «l'art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta) (...) ha stabilito che le norme di attuazione contenute nelle leggi preesistenti, l'ordinamento finanziario della Regione stabilito ai sensi dell'art. 50, quinto comma, dello statuto, nonché «le norme di trasferimento di funzioni alla Regione Valle d'Aosta contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545», oltre che nei decreti legislativi n. 365 e n. 532 del 1946, «possono essere modificati solo con il procedimento di cui all'art. 48-*bis* del medesimo statuto speciale»».

Orbene, la disciplina dettata dall'art. 48-*bis* dello Statuto viene in rilievo anche nella vicenda in esame, atteso che la legge Regione autonoma Valle d'Aosta 20 maggio 2002, n. 7, affidando alla Camera valdostana l'esercizio di competenze nella titolarità della Regione stessa, per effetto del trasferimento compiuto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, si colloca nel medesimo ambito sostanziale di quest'ultimo, costituito, per l'appunto, dalla regolamentazione dei servizi camerali nel territorio della Valle d'Aosta.

Di qui, l'illegittimità del decreto ministeriale impugnato, avendo lo Stato, e, per esso, il Ministero dello sviluppo economico, preteso di incidere sull'assetto organizzativo e funzionale della Camera valdostana definito dalla legge Regione autonoma Valle d'Aosta 20 maggio 2002, 7, e, quindi, sul complesso delle funzioni amministrative, già devo-



lute dallo Stato alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, ricorrendo, in patente violazione dell'art. 48-*bis* dello Statuto, ad un atto di livello secondario, oltretutto adottato unilateralmente, in difetto di accordo con la Regione stessa, in sede di Commissione paritetica.

A riprova della correttezza di tale impostazione, è dirimente, ancora una volta, il richiamo alla sentenza n. 38 del 2003, con cui codesta ecc.ma Corte ha annullato l'art. 10 decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 («Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto - n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59»), nella parte in cui stabiliva che i compiti assegnati dal regolamento stesso al Prefetto ed alle Prefetture, dovessero intendersi riferiti, quanto alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, al Presidente della Commissione di coordinamento ed al suo ufficio.


In tale pronuncia, infatti, codesta ecc.ma Corte ha sostenuto che «la regola dell'esercizio da parte del Presidente della Regione delle funzioni prefettizie (...) — contenuta nell'art. 4 decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, anch'esso soggetto, come detto, alle garanzie procedurali di cui all'art. 48-*bis* dello Statuto, n.d.r. — potrebbe subire deroghe solo in forza di un provvedimento legislativo, adottato secondo la procedura prevista per le norme di attuazione, e non ad opera di una legge ordinaria (*cf.* sentenze n. 180 del 1980 e n. 237 del 1983): tanto meno, dunque, ad opera di un semplice regolamento, come quello qui impugnato, sia pure di “delegificazione”, emanato peraltro in attuazione di disposizioni di legge (l'art. 20 della legge n. 59 del 1997 e successive modificazioni) che non contenevano, né potevano contenere, l'abilitazione al Governo a disporre in difformità da norme di attuazione degli statuti speciali».

2. Lesione da parte statale delle attribuzioni della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, per violazione del principio di sussidiarietà ex art. 118 Cost., del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost., nonché degli articoli 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *n)*, *p)*, *q)*, 3, comma 1, lettera *a)*, 4, legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 («Statuto speciale per la Valle d'Aosta»), in combinato disposto con gli articoli 117, commi 3 e 4, Cost. e 10 legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»). Non spettanza allo Stato del potere di adottare il decreto in epigrafe.

Come visto, gli articoli 48-*bis* dello Statuto e 1 decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 restituiscono, in tema di allocazione delle funzioni amministrative riguardanti i servizi camerati, un modello di tipo «bilaterale» e «negoziato», speciale ed alternativo rispetto alle forme procedurali ordinarie, mediante le quali, si realizza l'interazione tra diversi livelli di governo, alla stregua dei principi di sussidiarietà (art. 118 Cost.) e di leale collaborazione (articoli 5 e 120 Cost.). Tale modello implica, ai fini di eventuali variazioni all'assetto delle funzioni in questione, il preventivo accordo tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, da raggiungere in seno alla Commissione paritetica.

Peraltro, sia detto a scopo meramente tuzioristico, anche a voler applicare lo schema generale della «chiamata in sussidiarietà», così come evocato — ma, appunto, su ricorso di alcune Regioni ad autonomia ordinaria — da codesta ecc.ma Corte, nella sentenza n. 261 del 2017 avverso il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (di cui si dirà ampiamente *infra*), il provvedimento censurato si appalesa, comunque, illegittimo, pure con riferimento ai citati principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, nonché — e correlativamente - alla potestà legislativa riconosciuta dagli articoli 2, comma 1, lettera *a)* - «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» *b)* - «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» *d)* - «agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna», *n)* - «incremento dei prodotti tipici della Valle», *p)* - «artigianato», *q)* - «industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio», 3, comma 1, lettera *a)* - «industria e commercio», ed al successivo art. 4 dello Statuto valdostano, a tenore del quale, «(1)a Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite ai comuni ed agli altri enti locali dalle leggi della Repubblica».

È appena il caso di ricordare, da questo punto di vista, come l'elevazione dei criteri di sussidiarietà e di leale collaborazione (secondo lo schema della «chiamata in sussidiarietà»), a parametro di legittimità del decreto ministeriale gravato, in tanto potrebbe essere astrattamente ammissibile, in quanto si supponga *a)* la riconduzione dei titoli competenziali di cui si denuncia la lesione, ai commi 3 e 4 dell'art. 117 Cost., invocabili anche nella presente fattispecie, in virtù della clausola di maggior favore contenuta nell'art. 10 legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, e *b)* la potestà legislativa derivante da tali norme costituzionali, sottratta ai più stringenti vincoli, ai quali, invece, rispondono le omologhe funzioni statutarie.



Nella misura in cui si accolgano tali premesse, allo scopo di vagliare compiutamente i profili di illegittimità sopra indicati, è opportuno prendere le mosse dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, la quale, nel ripercorrere l'evoluzione storico-normativa delle Camere di commercio, ha precisato, anzitutto, come l'art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 1993, n. 580 («Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»), abbia configurato le Camere stesse come enti pubblici muniti di autonomia funzionale, retti dal principio di sussidiarietà, e investiti di compiti suscettibili, se necessario, di essere ordinati in modo omogeneo sul piano nazionale (*cf.* Corte costituzionale, sentt. nn. 261 e 86 del 2017, 29 del 2016, 374 del 2007).

Le novità apportate, da ultimo, dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, non hanno alterato le caratteristiche essenziali delle Camere di commercio, perchè, come rammentato da codesta ecc.ma Corte, con tale provvedimento legislativo, «è stata “realizzata una razionalizzazione e riduzione dei costi del sistema camerale, confermando, tra le altre: l'attribuzione dei compiti in materia di pubblicità legale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese; le funzioni specificatamente previste dalla legge in materia di tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale; le competenze in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rafforzando la vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico” (sentenza n. 86 del 2017). Accanto a queste sono stati mantenuti compiti che incidono su competenze regionali, tenuto conto della perdurante attribuzione, tra le altre (in via meramente esemplificativa) delle funzioni di sviluppo e promozione del turismo, di supporto alle imprese, di orientamento al lavoro ed alle professioni nella parte in cui concernono anche dette competenze (art. 2, comma 2, della legge n. 580 del 1993, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b, numero 2, del decreto legislativo n. 219 del 2016)» (così, Corte costituzionale, sentenza n. 261 del 2017).


Dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, pertanto, si evince chiaramente come le funzioni espletate dalle Camere di commercio, a mente dell'art. 2, comma 2, legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), n. 2), decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, siano espressione sia di competenze esclusive dello Stato, che di competenze concorrenti e/o residuali delle regioni.

Codesta ecc. Corte è assolutamente costante nel ritenere che, qualora una data disciplina impinga — come nel caso delle Camere di commercio — in settori materiali rimessi, contestualmente, alla potestà normativa statale e/o regionale, la sussistenza di esigenze di carattere unitario, ovvero l'inestricabile intreccio tra tali plurime competenze, non risolvibile tramite un criterio di netta prevalenza, ben possono giustificare, in deroga all'ordinario riparto tratteggiato dal Titolo V della Carta fondamentale, l'avocazione in sussidiarietà delle funzioni amministrative — e di quelle legislative volte a regolarne il concreto esercizio —, a condizione che, in ossequio al principio di leale collaborazione, ed a tutela delle prerogative costituzionali delle regioni, sia garantito il loro adeguato coinvolgimento nella determinazione contenutistica dell'atto deliberativo, attraverso lo strumento dell'intesa (in tema, *cf.*, *ex plurimis*, Corte costituzionale, sentt. nn. 74 del 2018, 170 e 114 del 2017, 251, 142, 110, 65, 21, 7 e 1 del 2016, 262 del 2015, 88 del 2014, 297, 163, 139 del 2012, 278 del 2010, 401 del 2007, 31 del 2006, 339 e 62 del 2005, 27 e 6 del 2004, 303 del 2003).

In questa logica, codesta ecc.ma Corte ha posto, altresì, l'accento sulla necessità che le procedure di consultazione siano assistite da «meccanismi per il superamento delle divergenze, basati sulla reiterazione delle trattative o su specifici strumenti di mediazione», ferma restando la possibilità che, quando le strategie concertative diano esito negativo, il Governo pervenga ad una decisione unilaterale, purchè «corredata da una motivazione esplicita, specifica e concreta, ove si dia conto degli scambi intercorsi e dei perduranti punti di dissenso e, alla luce di ciò, si illustrino le ragioni per cui si ritiene urgente una determinazione della sola parte statale, o comunque non più praticabile — eventualmente anche dopo la scadenza del previsto termine di 30 giorni — un ulteriore protrarsi delle trattative» (così, Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 2016; nello stesso senso, *cf.* Corte costituzionale, sentt. nn. 251 e 7 del 2016, 179 del 2012, 165 del 2011, 121 del 2010, 24 del 2007, 21 del 2006, 378 e 339 del 2005, 27 del 2004).

In ultima analisi, ad avviso di codesta ecc.ma Corte, il soddisfacimento delle istanze partecipative facenti capo alle regioni postula l'esperimento di attività di concertazione e coordinamento orizzontale, condotte nella forma dell'intesa, ed ispirate ad un principio di lealtà, il quale, se per un verso, comporta la sintesi e la composizione dialettica dei diversi interessi rappresentati da ciascun livello di governo, per un altro, esclude che l'eventuale emanazione unilaterale dell'atto, comunque consentita onde evitare che l'inerzia di una delle parti possa causare un blocco procedimentale, sia mera conseguenza della mancata realizzazione dell'accordo entro un determinato periodo di tempo, ovvero dell'urgenza del provvedere.

È significativo notare come, proprio nel solco di tale filone giurisprudenziale, codesta ecc.ma Corte, con la menzionata sentenza n. 261 del 2017, in accoglimento del ricorso promosso dalle Regioni Puglia, Toscana, Liguria e Lombardia — tutte, si ribadisce, a Statuto ordinario —, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, laddove disponeva che decreto del Ministero dello sviluppo economico che qui si impugna dovesse essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano», anziché previa intesa in detta Conferenza.



Nello specifico, codesta ecc.ma Corte ha motivato la propria decisione, sulla base delle seguenti argomentazioni: «L'intervento del legislatore statale sul profilo in esame non è di per sé illegittimo, essendo giustificato dalla finalità di realizzare una razionalizzazione della dimensione territoriale delle camere di commercio e di perseguire una maggiore efficienza dell'attività da esse svolta, conseguibile soltanto sulla scorta di un disegno unitario, elaborato a livello nazionale. Tale ragione giustificatrice dell'intervento del legislatore statale non esclude tuttavia che, incidendo l'attività delle camere di commercio su molteplici competenze, alcune anche regionali, detto obiettivo debba essere conseguito nel rispetto del principio di leale collaborazione, indispensabile in questo caso a guidare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie (*ex plurimis*, sentenza n. 251 del 2016)» (così, Corte costituzionale, sentenza n. 261 del 2017, punto n. 12.1.1 del considerato in diritto).

Alla luce delle riflessioni che precedono, quindi, il decreto ministeriale in parola si pone in radicale contraddizione con le direttrici interpretative ed applicative enucleate da codesta ecc.ma Corte, nella declinazione dei canoni di sussidiarietà e di leale collaborazione, dal momento che, non solo le proposte di modifica dettagliatamente formulate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (all. n. 3) — la quale, peraltro, si trova, come detto, in una posizione certamente differenziata rispetto alle altre Regioni ordinarie, quantomeno relativamente alla porzione di competenze ascrivibili alle garanzie statutarie — non sono state recepite in sede di Conferenza permanente — che, anzi, da quanto risulta dal resoconto della seduta, tenutasi in data 11 gennaio 2018, ne ha completamente omesso la valutazione (all. n. 5) —, ma, neppure, si è ottemperato al qualificato onere motivazionale, finalizzato a controbilanciare l'assenza di intesa, e reso, nel caso di specie, ancor più pregnante, proprio dalla condizione di speciale autonomia rivestita, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, dalla Regione medesima.

A questo proposito, è da osservare, in primo luogo, come, nel verbale di mancata intesa — sulla cui scorta è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri ex art. 3, comma 3, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 —, si alluda, genericamente, all'urgenza di emanare il decreto, avendo «il Ministero dello sviluppo economico (...) rilevato l'impossibilità di accordare ulteriori rinvii sul provvedimento, per la rilevanza delle questioni in esame, da risolvere unilateralmente» (all. n. 4).

Analogamente, le premesse del decreto ministeriale — ricollegandosi, implicitamente, agli obiettivi di politica legislativa astrattamente individuati dall'art. 3 decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, rubricato, per l'appunto, «Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale» —, si limitano a registrare, in modo assolutamente apodittico ed assertivo, «la necessità di adottare il decreto secondo la procedura di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di dare attuazione al processo di riforma delle camere di commercio finalizzato alla razionalizzazione e riduzione dei costi del sistema camerale attraverso la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente riduzione del numero delle Camere di commercio entro il limite di 60, la razionalizzazione e riduzione delle sedi e delle aziende speciali camerale e la definizione di un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa» (all. n. 2).


Come agevolmente riscontrabile, l'emanazione del decreto ministeriale di cui si discorre, non è corredata dal benché minimo suggello argomentativo, in grado di rendere effettivamente ragione, in modo «specifico», «esplicito» e «concreto», del rigetto degli emendamenti presentati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nonché dell'interruzione del processo di negoziazione, e della concentrazione, in capo allo Stato, del momento decisionale.

Anche in questa seconda prospettiva, dunque, il decreto ministeriale censurato si risolve, altresì, nella menomazione delle attribuzioni legislative ed amministrative di cui la Regione è, come anticipato, intestataria, in ordine alla regolamentazione della Camera valdostana.

Ciò, lo si ripete, in contrasto con la clausola di salvaguardia enunciata dall'art. 8, comma 3, del provvedimento stesso, a mente della quale «(l)le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» (enfasi aggiunta).

Per vero, la violazione delle attribuzioni suddette è resa incontrovertibile dalla circostanza che, alla stregua della giurisprudenza testè illustrata, l'eventuale interferenza dello Stato — a livello legislativo e/o amministrativo — in materie devolute alla potestà regionale concorrente e/o residuale, rinviene il suo preliminare ed indefettibile requisito di legittimità, proprio nel rigoroso rispetto dei moduli operativi, posti a presidio del principio di leale collaborazione, di talchè, la loro violazione non può che ridondare in pregiudizio anche di quelle competenze.

Per tutto quanto esposto, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, rassegna le seguenti conclusioni.



P.Q.M.

Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso:

1) dichiarare che non spetta allo Stato, e, per esso, al Ministero dello sviluppo economico, il potere di adottare il decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, recante «Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale», perché illegittimo, in quanto lesivo delle attribuzioni costituzionali e statutarie della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste, nelle parti espressamente riferite alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni/Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, avuto, segnatamente, riguardo agli articoli 6, comma 1, e 7, commi 1, 3, 5, 6, 7, 8, nonché agli allegati A), C) e D) del decreto medesimo;

2) per l'effetto, annullare in parte qua il decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, con ogni conseguenza di legge.

Si allegano i seguenti documenti:

1) delibera di Giunta regionale n. 455 del 9 aprile 2018;

2) decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2018;

3) nota della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, recante proposte di modifica allo schema di decreto del Ministero dello sviluppo economico;

4) verbale di mancata intesa nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 11 gennaio 2018;

5) resoconto sommario della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 11 gennaio 2018.

Roma, 7 maggio 2018

Prof. avv. GUZZETTA

18C00132

N. 36

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 maggio 2018  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)


**Appalti pubblici - Norme della Regione autonoma Sardegna - Norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Responsabile di progetto e responsabile per fasi - Istituzione e gestione dell'Albo telematico dei commissari di gara - Approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, di linee guida, documentazione standard, capitolati speciali e schemi di contratto - Qualificazione delle stazioni appaltanti.**

– Legge della Regione autonoma Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), artt. 34, 37, 39 e 45.

Ricorso ex art. 127 Costituzione della Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587; pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; fax 06/96514000) ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12; ricorrente;

Contro Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente *pro tempore*, dott. Francesco Pigliaru, con sede in Cagliari (cap. 09123), viale Trento n. 69; resistente;

Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 34, 37, 39 e 45 della legge della Regione autonoma della Sardegna 13 marzo 2018, n. 8, pubblicata nel BUR n. 14 del 15 marzo 2018, recante «Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture».



La legge regionale indicata in epigrafe, che detta norme in materia di contratti pubblici, lavori e forniture nella Regione Sardegna, presenta aspetti di illegittimità costituzionale in quanto le disposizioni di seguito indicate eccedono dalle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale di autonomia, legge costituzionale n. 3/1948, andando ad invadere la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettere *e*) ed *l*) della Costituzione.

Si premette che, ai sensi dell'art. 3, lettera *c*) dello Statuto speciale di autonomia, la Regione Sardegna gode di competenza legislativa di tipo primario in materia di «lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione» mentre, nel medesimo Statuto, non si rinviene alcuno specifico riferimento alle forniture ed ai servizi.

Così come affermato da codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 411/2008 «..la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi «ambiti di legislazione», che «si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono»: in essa, pertanto, si profila una interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale, ma con la «prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa» (sentenza n. 401/2007) in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (attualmente dal decreto legislativo n. 50/2016).

In particolare, la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all'attività di progettazione, mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento (sentenze n. 431 e n. 401 del 2007) e sono riconducibili all'ambito della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale (sentenze n. 345 del 2004 e n. 401 del 2007). Analogamente, codesta Corte ha riconosciuto che «la fase negoziale dei contratti della pubblica amministrazione, che ricomprende l'intera disciplina di esecuzione del rapporto contrattuale, incluso l'istituto del collaudo, si connota per la normale mancanza di poteri autoritativi in capo al soggetto pubblico, sostituiti dall'esercizio di autonomie negoziali e deve essere ascritta all'ambito materiale dell'ordinamento civile» (sentenza n. 401 del 2007), di competenza esclusiva del legislatore statale.

Sulla base di tali indicazioni deve, pertanto, leggersi l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che, nella parte in cui stabilisce che «le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione», impone anche alle Regioni ad autonomia speciale di conformare la propria legislazione in materia di appalti pubblici a quanta stabilito dal Codice stesso.

Nella fattispecie in esame, lo Statuto della Regione Sardegna, come sopra detto, all'art. 3, lettera *e*), attribuisce alla stessa Regione una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla quale, quindi, non appartengono le norme relative alle procedure di gara e all'esecuzione del contratto. Detti settori, infatti, sono oggetto di disciplina nell'ambito del citato Codice e adesso, pertanto, il legislatore regionale deve adeguarsi.


Alla luce di quanta sopra, dunque, talune disposizioni contenute nella legge regionale in epigrafe si presentano censurabili sotto il profilo della coerenza con il dettato costituzionale, in particolare con la competenza esclusiva attribuita allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettere *e*) e *l*) della Costituzione, in materia di tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile.

In particolare, sulla base di quanto premesso, si censurano le seguenti previsioni:

1) La disposizione di cui all'art. 34 prevede, al comma 1, che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano un responsabile del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto pubblico. Tali fasi costituiscono, unitariamente considerate, il progetto di contratto pubblico e il responsabile unico del procedimento è il «responsabile di progetto».

Conseguentemente, il riferimento all'unicità del responsabile del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto (in linea con quanto previsto all'art. 31, comma 1, del codice) viene meno allorché, al comma 2, si conferisce facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici di nominare un responsabile del procedimento per singole le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile del procedimento per la fase di affidamento.

Tale previsione consente una stratificazione delle responsabilità, determinando così il venir meno del concetto stesso di responsabile unico del procedimento così come invece individuato dall'art. 31 del codice dei contratti pubblici decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i secondo cui, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi, ovvero



nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

2) La disposizione contenuta nell'art. 37 «Commissione giudicatrice» prevede che «ai fini della nomina dei componenti della commissione di gara, la Regione istituisce e gestisce l'Albo telematico dei commissari di gara, suddiviso per categorie di specializzazione, a cui le stazioni appaltanti hanno accesso libero e diretto». Tale previsione si discosta dalle previsioni della legge delega n. 11/2016 che stabilisce alla lettera *hh*) la «creazione, presso l'ANAC, di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevedendo, tenuto conto, a seguito di apposite verifiche, delle precedenti attività professionali dei componenti e dell'eventuale sussistenza di ipotesi di conflitti d'interesse» e costituisce una sovrapposizione con quanto previsto dall'art. 78 del decreto legislativo n. 50/2016 che istituisce «presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo regionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici», conferendo, altresì, all'Autorità la competenza di definire con apposite linee guida i criteri e le modalità di iscrizione, nonché le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici.

Al riguardo, l'Autorità ha emanato la delibera n. 4 del 10 gennaio 2018 - Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti dell'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici» - Aggiornate al decreto legislativo n. 56 del 19 aprile con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018.


3) La disposizione di cui all'art. 39 «Linee guida e codice regionale delle buone pratiche», si sovrappone alle competenze conferite all'ANAC dalla citata legge delega n. 11/2016, che demanda alla stessa l'adozione di «atti di indirizzo, quali linee guida, bandi tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante» (lettera *t*), nonché all'art. 213 del decreto legislativo n. 50/2016 che esplicita tale attribuzione in capo alla stessa Autorità. E ben vero la norma regionale dispone che i previsti atti della Giunta debbano essere approvati in coerenza con le linee guida e con i bandi tipo dell'ANAC, ma non è previsto alcun meccanismo di verifica di tale coerenza.

Al riguardo, come evidenziato da codesta Ecc.ma Corte costituzionale (sentenza n. 183/2013), il rapporto tra le funzioni dell'Autorità di vigilanza nell'approvazione dei bandi-tipo e l'obbligo di adeguamento delle stazioni appaltanti risponde ad esigenze unitarie, che non tollerano) alcun margine di discrezionalità «intermedio» riservato alla Giunta. A ciò si aggiunga che le funzioni svolte dalle Autorità di regolazione mirano a garantire la tutela e la promozione della concorrenza e la realizzazione di mercati concorrenziali (*cfi*: sentenza n. 41 del 2013).

4) La norma contenuta nell'art. 45 della legge regionale, rubricato «Qualificazione delle stazioni appaltanti», dispone che «con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta del Presidente della Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, sono definiti i requisiti necessari sulla base dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e di relativo ambito territoriale, tenendo conto dei principi previsti dalla normativa statale vigente». Tale disposizione non risulta coordinata con quanto disposto dalla legge delega n. 11/2016, alle lettere *bb*) e *dd*), che impongono al legislatore delegato di prevedere la «razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'applicazione di criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione delle stazioni appaltanti; prevedendo ... introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi ... attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione con possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità», nonché con l'art. 38 del decreto legislativo n. 50/2016 che istituisce presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. Al riguardo, in ossequio a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, è stato altresì emanato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale.

Dalle considerazioni singolarmente formulate sulle disposizioni, emerge che tutte eccedono la competenza legislativa della Regione Sardegna ed invadono senz'altro quella statale in materia di tutela della concorrenza ed ordinamento civile (art. 117, comma 2, lettera *e*) e *l*)).

Esse, inoltre, violano l'anzidetto art. 2, comma 3, del Codice dei contratti non adeguandosi ad esso ed anzi apertamente violandolo.



Tanto premesso, la Presidenza del Consiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, chiede l'accoglimento delle seguenti.

*P.Q.M.*

*Piaccia all'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 34, 37, 39 e 45 della legge della regione autonoma della Sardegna 13 marzo 2018, n. 8, pubblicata nel BUR n. 14 del 15 marzo 2018, recante «Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture».*

Si deposita la determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8 maggio 2018.

Roma, 10 maggio 2018

*L'Avvocato dello Stato: NUNZIATA*

18C00123

N. 86

*Ordinanza del 3 maggio 2018 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel procedimento relativo a Consiglio notarile di Milano contro De Martinis Paolo e altri*

**Notaio - Ordinamento del notariato - Consigli notarili distrettuali - Atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare - Applicabilità delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato, di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Esclusione.**

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili), art. 93-ter, comma 1-bis, introdotto dall'art. 1, comma 495, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020); legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), art. 8, comma 2.

## IL COLLEGIO DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 3 maggio 2018;  
Sentito il relatore prof. Michele Ainis;  
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;


Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento n. 1803 avviato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera n. 26327 dell'11 gennaio 2017, nei confronti del Consiglio notarile di Milano, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati A. Barone, F. Cintioli e R. Danovi, elettivamente domiciliato presso lo Studio legale Cintioli & Associati in Roma, via Vittoria Colonna n. 32;

E con la partecipazione in qualità di segnalante, del notaio Paolo De Martinis, rappresentato e difeso dagli avvocati G. M. Roberti e G. Bellitti, elettivamente domiciliato presso lo Studio legale EJC Roberti & Associati in Bruxelles, Place du Grand Sablon 36;

Nonché, in qualità di intervenienti:

del notaio Riccardo Genghini rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo Olivieri, elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo, in Roma, largo Amilcare Ponchielli n. 6;

della società Centro Istruttorie S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Tesauro e Francesco Anglani, elettivamente domiciliata presso lo Studio legale Bonelli Errede in Roma, via Vittoria Colonna n. 39;



dell'Associazione sindacale dei notai della Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Milano, via Locatelli n. 5;

#### FATTO

In data 11 gennaio 2017, l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio, nei confronti del Consiglio notarile di Milano (CNM), volto ad accertare la sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, realizzata attraverso:

*i)* richiesta a tutti i notai del distretto di dati concorrenzialmente sensibili, al fine di far emergere le posizioni di preminenza economica;

*ii)* iniziative disciplinari nei confronti dei notai del distretto maggiormente produttivi ed economicamente performanti, accompagnate da attività segnaletica volta a dare risalto a tali iniziative.

In data 21 febbraio 2018, gli Uffici istruttori dell'Autorità hanno trasmesso la Comunicazione delle risultanze istruttorie (CRI) alle parti del procedimento, con la quale hanno contestato al CNM di aver posto in essere condotte idonee a inibire ai notai del distretto di Milano, Lodi, Monza, Busto Arsizio e Varese (in particolare, a quelli più performanti) l'acquisizione di elevate quantità di lavoro — ricorrendo alla leva prezzo e/o a modalità innovative di offerta — con l'intento di riportare le posizioni economiche dei singoli notai in linea con la media del distretto.

La CRI (che costituisce il documento DOC257 del fascicolo istruttorio) ha chiarito che l'attività istruttoria svolta dagli Uffici non ha avuto ad oggetto le iniziative di genuina vigilanza del CNM, non essendo in discussione il potere/dovere del CNM di tutelare l'utenza e la fede pubblica nell'esercizio delle funzioni di controllo dell'operato dei notai.

Sono state, invece, contestate le seguenti condotte, sulla base di numerose ed univoche evidenze:

*i)* richiesta di dati economici sensibili sotto il profilo antitrust. Il CNM ha adottato nel 2014 e nel 2016 un sistema di monitoraggio a tappeto sull'attività dei singoli notai, volto ad acquisire informazioni sempre più dettagliate sul loro comportamento economico (numero di atti stipulati, copia delle fatture, spese di gestione, dettaglio di svariate voci di costo, fatturato complessivo, ecc.);

*ii)* mappatura dei notai monitorati. I dati acquisiti sono stati elaborati al fine di porre in rilievo aspetti concorrenzialmente sensibili (tra gli altri, tabelle che evidenziano i livelli di «sperequazione» tra il numero di atti redatti dai notai del distretto; tabelle *excel* contenenti informazioni sui ricavi, sui costi e sull'organizzazione dell'attività; «Indice fatturato/repertorio» da cui emerge il rapporto fra i prezzi mediamente praticati dai singoli notai e la tariffa repertoriale; «Grafico dispersione fatturato» che rappresenta il fatturato di ogni singolo notaio, evidenziando quelli con fatturati più elevati);

*iii)* diffuso risalto (relazioni annuali, giornate di studio, audizioni, ecc.) del messaggio che occorre «evitare sperequazioni» nella distribuzione del lavoro, evidenziando le ripercussioni negative per la categoria derivanti dalla concorrenza tra colleghi (condannando i c.d. «attifici», le «concentrazioni anomale del lavoro», il ricorso a società di servizi, le «politiche tariffarie molto, molto, molto, aggressive», giungendo a chiedere «...ti fai pagare troppo poco?»).

Nella CRI è stato, altresì, ricostruito l'intento anticompetitivo sotteso a tali condotte del CNM, evidenziando come, tramite le stesse, il Consiglio abbia sistematicamente inteso fronteggiare:


l'aumento della sperequazione nella distribuzione dei repertori notarili fra i notai del distretto;

il rischio che i notai utilizzino le nuove leve concorrenziali (prezzo e modalità innovative di fornitura dei servizi) per acquisire quote di mercato a scapito dei concorrenti, a ciò indotti dalle modifiche legislative che hanno rivoluzionato il sistema notarile (riduzione attività riservate, soppressione tariffa, aumento pianta organica) e dalla crisi del settore immobiliare;

le scelte economiche dei notai risultanti non in linea con la media del distretto in termini di quantità di lavoro svolto e prezzi mediamente praticati, ai quali è stato veicolato il messaggio che bisogna «ambire» alla media.

Una volta descritte le evidenze relative alle condotte contestate, nella CRI, gli Uffici istruttori hanno replicato alla difesa del CNM basata sulla funzionalità di tali condotte all'esercizio dei propri poteri/doveri di vigilanza. In questa prospettiva, nella CRI è stata verificata l'assenza di proporzionalità e necessarietà delle condotte, avendo riguardo alla natura dei dati richiesti, all'intento sotteso alla raccolta degli stessi e all'utilizzo che ne è stato fatto.

Riguardo alla natura dei dati, è stato posto in rilievo che lo stesso Consiglio ha riconosciuto l'assenza di correlazione tra il numero di atti stipulati e i tempi di trascrizione, così palesando che, diversamente da quanto formalmente asserito, non era il rispetto di tali tempi che si intendeva verificare; rispetto alla richiesta delle fatture, è stato rilevato che si tratta dell'unico documento dal quale risultano i prezzi effettivamente praticati da ciascun notaio alla propria clientela e che costituisce, pertanto, una tipologia di informazioni estremamente sensibile.



La natura non necessaria e sproporzionata di tali dati è stata poi ricondotta alla circostanza che il CNM non ha più chiesto copia delle fatture con i successivi monitoraggi, il che evidenzerebbe come lo stesso CNM non ritenga essenziale disporre di tale documentazione per condurre la propria attività di vigilanza.

Con riferimento all'intento, oltre al fatto che tali condotte sono state esplicitamente correlate alla difesa della categoria («conoscere i numeri, possedere il dato, è fondamentale per la difesa ed il consolidamento del notariato»), tra l'altro, nelle Relazioni annuali, nella CRI è stato evidenziato anche che, nel 2016, il CNM sarebbe stato pienamente consapevole della pretestuosità delle proprie richieste (al riguardo, viene richiamato uno scambio di e-mail tra i componenti del Consiglio di luglio 2016, in cui sorprendentemente si evidenzia l'incoerenza tra «deliberare di chiedere i dati di trascrizione e mandare un modulo di monitoraggio con dati economici e chiedendo certificato di regolarità fiscale»).

In relazione all'utilizzo dei dati raccolti, nella CRI è stato sottolineato che il Consiglio non risulta aver assunto particolari iniziative quando ha riscontrato tempi medi di trascrizione molto lunghi. Diversamente, i dati economici e concorrenzialmente sensibili risultano essere stati ampiamente elaborati e hanno condotto alla mappatura dei singoli notai.

Infine, sempre nell'ottica di dimostrare la non funzionalità delle condotte contestate alla genuina attività di vigilanza, la CRI ha significativamente posto in rilievo che la quasi totalità dei dati utilizzati e utilizzabili ai fini di vigilanza sono reperibili e reperiti dal Consiglio da altre fonti (principalmente Archivio notarile, Agenzia delle entrate ed esposti), rispetto alle quali le informazioni raccolte tramite i questionari 2014 e 2016 neanche rispondono a maggiore tempestività nei tempi di acquisizione. Inoltre, la circostanza che nei due questionari 2014 e 2016 non sia stato richiesto lo stesso *set* informativo è stata richiamata quale conferma in sé della non necessità ai fini della genuina attività di vigilanza della quasi totalità dei dati richiesti, unitamente al fatto, di sicuro rilievo, che la stessa associazione di categoria intervenuta nel procedimento a sostegno del CNM (Associazione sindacale dei notai della Lombardia) ha riconosciuto che la raccolta di dati di fatturato non è funzionale all'esercizio dei poteri di vigilanza.

Tutto quanto precede ha portato gli Uffici istruttori a concludere che la raccolta di informazioni sensibili e i loro successivi utilizzi non possono che essere stati volti al perseguimento della finalità anticoncorrenziale di inibire i notai vigilati dal discostarsi dalla media del distretto, tramite il ricorso alla leva prezzo e/o a modalità innovative di offerta.

A circa un anno dall'avvio dell'istruttoria e a ridosso dell'invio alle Parti della CRI, è entrato in vigore il nuovo articolo, l'art. 93-ter, comma 1-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, introdotto con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai sensi del quale «Agli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare si applica l'art. 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».


L'art. 8, comma 2, prevede a sua volta: «Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati».

Rispetto a tale novità normativa, nella CRI è stato rilevato che la norma, in quanto sopravvenuta, non sarebbe applicabile *ratione temporis* alla quasi totalità delle condotte oggetto di accertamento.

La CRI ha evidenziato che, in ogni caso, l'art. 93-ter, comma 1-bis, legge n. 89 del 1913, nella parte in cui richiama l'art. 8, comma 2, legge n. 287/1990, deve essere necessariamente interpretato in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, ovvero in maniera conforme alle norme e ai principi comunitari in materia di concorrenza, per effetto sia dell'art. 1, comma 4, della legge n. 287 del 1990, sia dell'art. 117, comma 1, della Costituzione.

Nella CRI è stato quindi richiamato l'art. 106, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale, secondo la costante interpretazione della Corte di giustizia europea, limita l'applicazione delle norme antitrust alle condotte di imprese incaricate dalla legge della gestione di servizi di interesse economico generale solo in via eccezionale e una volta superato il test di proporzionalità (Corte di giustizia, causa C-127/73, BRT/SABAM, Racc. 1974, pag. 25, e Tribunale, causa T-128/98, Aéroports de Paris, Racc. II-2000, pag. 290). Ne viene tratta la conseguenza che, per il tramite della deroga di cui all'art. 8, comma 2 — letto conformemente all'art. 106, par. 2 —, non è possibile sottrarre in via generale e astratta un intero segmento di attività dall'ambito di applicazione delle norme antitrust.

Sul punto, nella CRI si conclude che, ove mai fosse seguita una interpretazione e/o applicazione dell'art. 93-ter, comma 1-bis, legge n. 89 del 1913, che richiama l'art. 8, comma 2, della legge n. 287 del 1990, difforme da quella costituzionalmente e comunitariamente orientata appena illustrata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sarebbe tenuta alla sua disapplicazione per contrarietà ai principi di cui agli articoli 101 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea letti congiuntamente all'art. 4, par. 3 del Trattato sull'Unione europea e al protocollo n. 27 del Trattato sull'Unione europea sul mercato interno e la concorrenza (ex art. 3, lettera f), TCE).



A seguito del ricevimento della CRI, il CNM (nella propria memoria finale e nel corso dell'audizione dinanzi al Collegio) non ha condiviso l'interpretazione della norma prospettata dagli Uffici istruttori ed ha, anzi, fatto leva sulla disposizione in esame (come interpretata dalla Corte di appello di Milano, su cui v. *infra*) per porre la questione preliminare dell'asserita incompetenza dell'Autorità a giudicare le condotte oggetto di istruttoria.

In particolare, il Consiglio ha sottolineato che l'esercizio del potere-dovere di vigilanza disciplinare è funzione pubblicistica sottratta all'applicazione della normativa antitrust e al sindacato dell'Autorità, ritenendo che l'art. 93-ter, comma 1-bis, legge n. 89 del 1913, sia applicabile al caso di specie in virtù del principio *tempus regit actum*, in quanto norma entrata in vigore ad istruttoria in corso. In ogni caso, ad avviso del CNM, la norma in questione non farebbe che codificare un principio immanente nell'ordinamento, affermato in una sentenza della Cassazione (Cassazione civile, sez. II, 5 maggio 2016, n. 9041), secondo cui il Consiglio notarile che assume l'iniziativa del procedimento disciplinare, affidatagli dalla legge notarile, esercita la gestione di servizi di interesse economico generale ed è perciò esente dall'applicabilità delle norme antitrust, ai sensi dell'art. 8, comma 2, legge n. 287 del 1990.

A tal fine, il CNM ha prodotto copia di un'ordinanza della Corte d'appello di Milano, sez. I, del 6 aprile 2018 (avente ad oggetto uno dei procedimenti disciplinari condotti avverso il notaio segnalante Paolo De Martinis), la quale, nel riprendere la citata sentenza della Cassazione del 2016, espressamente aggiunge che le norme antitrust «devono ritenersi inapplicabili agli organi del Consiglio notarile, che, quando esercitano la funzione disciplinare, non regolano l'attività economica svolta dai notai nell'offrire servizi sul mercato, ma, con prerogative tipiche dei pubblici poteri, adempiono, in sostanza, a una funzione sociale fondata sul principio di solidarietà (...)». Rispetto al nuovo art. 93-ter, comma 1-bis, legge n. 89 del 1913, l'ordinanza prosegue affermando che «l'esenzione dall'applicazione diretta delle regole antitrust e dal potere di intervento sanzionatorio dell'AGCM concerne proprio gli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare», in quanto i Consigli notarili distrettuali, «limitatamente all'esercizio della vigilanza, (...) non regolano i servizi offerti dai notai sul mercato, ma esercitano prerogative tipiche dei pubblici poteri. A bene vedere, quindi, con la modifica normativa in commento, il legislatore ha inteso emanare una norma di interpretazione autentica di una previsione già vigente» (*cf.*: DOC282, all. 2. del fascicolo istruttorio).


L'interpretazione della norma sposata dalla Corte di appello di Milano è quella già ampiamente diffusa presso la categoria notarile, come risulta ad esempio nella premessa della Relazione annuale del CNM per il 2017 (*cf.*: DOC284, all. 12, e DOC286, all. 1, fascicolo istruttorio) e nella giornata di studio del 19 gennaio 2018, organizzata dalla Fondazione italiana del notariato in collaborazione con il CNM (*cf.*: DOC284, all. 7, fascicolo istruttorio).

Il profilo relativo all'interpretazione dell'art. 93-ter, comma 1-bis, legge n. 89 del 1913, è stato affrontato anche dal notaio Riccardo Genghini ammesso a partecipare al procedimento che, nell'esprimere condivisione dell'interpretazione contenuta nella CRI, ha prodotto un parere *pro veritate* «sulla portata e sulla legittimità costituzionale ed europea» della norma in questione.

In tale parere, si evidenzia, tra l'altro, che la citata sentenza della Corte di cassazione del 2016 si riferirebbe ad una specifica iniziativa disciplinare del Consiglio notarile. Diversamente, la modifica legislativa apportata alla legge notarile verrebbe ad estendere la sfera degli atti esenti non a singole iniziative disciplinari in quanto tali, ma anche ad atti diversi purché ritenuti dai Consigli funzionali al promovimento delle proprie iniziative disciplinari. Secondo quanto riportato nel parere, tale estensione, oltre ad essere ultronea rispetto al principio di diritto affermato dalla Cassazione, rischierebbe di ampliare senza limiti e al di fuori di ogni logica l'ambito delle attività dei Consigli ritenute esenti («potendosi facilmente intendere in senso estensivo, senza reali limiti, il concetto di “atti funzionali” all'instaurazione del procedimento disciplinare»). Una siffatta interpretazione estensiva sarebbe in contrasto con le norme del diritto dell'Unione (art. 101 e art. 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e, oltre che suscettibile di essere disapplicata dall'Autorità, presenterebbe profili di illegittimità incostituzionale con particolare riferimento all'art. 117, comma 1, della Costituzione.

A fronte dell'interpretazione della norma proposta dal CNM, che fa altresì leva, da ultimo, sulla citata ordinanza della Corte di appello di Milano del 6 aprile 2018, nel corso dell'audizione dinanzi al Collegio gli Uffici istruttori dell'Autorità hanno rappresentato che: «a seguire l'impostazione data dal CNM, la norma debba essere disapplicata, ai fini e per gli effetti del caso di specie, per contrarietà alle norme qui citate (*cf.*: *ante*), e che essa potrebbe porre profili di incostituzionalità».

A conclusione di tale audizione, il Presidente dell'Autorità ha chiesto al CNM «di precisare se intenda o meno confermare, alla luce di quanto emerso nel corso della presente audizione, la lettura dell'art. 93-ter, comma 1-bis, della legge notarile, secondo cui tale norma precluderebbe ogni sindacato dell'Autorità nel caso di specie». Il CNM ha risposto in senso affermativo, ribadendo di voler invocare «a copertura della condotta così come individuata nella CRI, la previsione dell'art. 93-ter, comma 1-bis, legge n. 89 del 1913 e il corrispondente orientamento della Corte di cassazione. Tale norma, tale orientamento e il relativo principio proprio della Repubblica italiana sono infatti pienamente vigenti e sono oltretutto perfettamente compatibili con l'art. 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».



## DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare, si è lungamente interrogato sulla propria legittimazione a sollevare questione di legittimità in via incidentale. E, all'esito della disamina della pertinente giurisprudenza costituzionale, ha concluso in senso positivo; ciò sulla scorta di diverse considerazioni.

Come noto, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, i presupposti perché possa essere sollevata questione di legittimità costituzionale sono che la stessa venga formulata da un «giudice» nell'ambito di un «giudizio».

Le suddette condizioni previste dalle citate leggi sono state, sin dalle prime pronunce della Corte (sentenza n. 4 del 1956; sentenza n. 129/1957 e molte altre dello stesso segno), interpretate in senso estensivo, non limitando, dunque, la figura del «giudice» ai soli titolari degli organi di giurisdizione ordinaria e speciale (Corte costituzionale, sentenza n. 114/1970 sul Consiglio nazionale forense; sentenza n. 244 del 1995 - sulla Corte dei conti in sede di controllo; sentenza n. 52 del 1998 - sul Consiglio della magistratura militare; sentenza n. 345 del 1995 - sul Consiglio nazionale dei chimici; sentenza n. 26 del 1990 - sul Consiglio nazionale dei periti industriali; sentenza n. 51 del 2001 - sul Console), né richiedendo che il «giudizio» fosse solo quello svolto davanti ai suddetti organi (Corte costituzionale, sentenza n. 12 del 1971 - relativa alla Sezione disciplinare del CSM; sentenza n. 78 del 1961 - relativa al Commissario liquidatore degli usi civici; sentenza n. 376 del 2001 - relativa Collegio arbitrale).

I presupposti per poter sollevare la questione di legittimità costituzionale sono stati, dunque, individuati nella necessità che il sindacato «non abbia a esplicarsi in astratto, ma in relazione a concrete situazioni di fatto, alle quali siano da applicare norme di dubbia costituzionalità», da parte di organi che «sebbene estranei alla organizzazione della giurisdizione» siano investiti di «funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge» e «siano all'uopo posti in posizione *super partes*» (Corte costituzionale, sentenza n. 226 del 1976 e sentenza n. 83 del 1966).

La *ratio* di fondo che informa l'indirizzo giurisprudenziale appena ricordato, nella medesima decisione appena citata, è stata individuata nella «esigenza di ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che, come nella fattispecie in esame, più difficilmente verrebbero, per altra via, ad essa sottoposte» (Corte costituzionale, sentenza n. 226 del 1976 cit., cui *adde*, tra le altre, sentenza n. 406 del 1989 e sentenza n. 384 del 1991).

Se queste sono le coordinate rispetto alle quali verificare la legittimazione del Collegio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato a sollevare questione di legittimità costituzionale, ne deriva che lo stesso può essere ricondotto nell'alveo degli organi legittimati a sottoporre alla Corte i dubbi di costituzionalità sulle norme che è tenuto ad applicare; e ciò anche a voler ritenere preferibile l'indirizzo secondo il quale l'elemento soggettivo («il giudice») e l'elemento oggettivo («il giudizio») devono ricorrere cumulativamente.


Sotto il profilo soggettivo, la composizione dell'Autorità è tale da porla in una posizione di indipendenza e di neutralità, sottraendola a qualsiasi condizionamento «esterno» sia da parte degli organi di indirizzo politico, sia da parte di terzi.

In primo luogo, le procedure di nomina del Presidente e dei componenti il Collegio dell'Autorità sono tali da sottrarre l'istituzione a qualsiasi condizionamento e controllo, collocandola al di fuori del rapporto di subordinazione gerarchica e della potestà direttiva del potere politico. Sul punto, l'art. 10 della legge n. 287 del 1990 prevede, infatti, che i componenti dell'Autorità sono nominati d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica tra persone di notoria indipendenza e professionalità. E ciò diversamente rispetto a quanto disposto per altre autorità indipendenti i cui membri sono tutti o in parte di nomina governativa (Consob, Arera e Agcom), sebbene sia prevista la richiesta del parere della commissioni parlamentari competenti.

La durata del mandato (limitata a sette anni e non rinnovabile), l'inaffidabilità e il regime di incompatibilità costituiscono, in secondo luogo, elementi importanti ai fini dell'indipendenza e della terzietà dell'Autorità. La durata limitata e non rinnovabile dell'incarico impedisce eventuali comportamenti opportunistici finalizzati ad ottenere una nuova nomina, operando prevalentemente nei confronti dei condizionamenti esercitabili dal potere politico. Il regime di incompatibilità garantisce che i componenti dell'Autorità, nell'esercizio del proprio mandato, non siano portatori di interessi diversi rispetto a quello che sono chiamati a tutelare.

Sicché la particolare e qualificata indipendenza dell'Autorità depone, senz'altro, per la sua assimilabilità ai soggetti che svolgono funzioni giurisdizionali, e per i quali l'art. 104 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 101 della Costituzione, prevede l'inaffidabilità, assicurando la loro soggezione solo alla legge e l'autonomia dell'organizzazione giurisdizionale nel suo complesso.

Va, ancora, evidenziato che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è un'autorità amministrativa indipendente rientrante nel *genus* delle autorità di garanzia, che svolge funzioni analoghe a quelle giurisdizionali, consi-



stenti nella riconduzione di atti e fatti nell'ambito delle fattispecie astratte previste dalla legge antitrust, con esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte a partire dalla già citata sentenza n. 226 del 1976, in cui si è ritenuto che la Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità presenta i requisiti previsti dall'art. 1 della legge n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953, nonostante si tratti di un organo estraneo all'organizzazione della giurisdizione ed istituzionalmente adibito a compiti di diversa natura. Ciò in quanto la Corte dei conti, in quella veste, svolge una funzione assimilabile a quella giurisdizionale, piuttosto che alla funzione amministrativa (Corte costituzionale, sentenza n. 83 del 1966).

In tal senso, si deve osservare che nell'esercizio della funzione di tutela della concorrenza, che rappresenta il nucleo principale della sua attività, l'Autorità non sceglie (pondera) tra una pluralità di interessi concorrenti (a differenza della pubblica amministrazione in senso classico che, pur in modo imparziale, è tenuta a bilanciare contrapposti interessi pubblici e privati), ma si limita, al pari di un giudice, ad applicare la legge al caso concreto. L'agire dell'Autorità non è, infatti, caratterizzato da profili di vera e propria discrezionalità amministrativa, potendosi al più ravvisare una discrezionalità di tipo tecnico, derivante dall'applicazione di regole tecniche di natura economica.

Tale funzione ha, inoltre, rilevanza costituzionale, considerata la centralità della disciplina concorrenziale nel sistema costituzionale, in cui la libera concorrenza e il corretto funzionamento del mercato sono considerati valori riconducibili ai principi sanciti dall'art. 41 della Costituzione (Consiglio di Stato, 16 marzo 2006, n. 1397, Test diagnostici per diabetici).

Si deve poi rilevare che, a differenza di altre Autorità indipendenti, l'Autorità antitrust non regola e controlla uno specifico settore economico né persegue fini ulteriori rispetto a quello generale di tutela della concorrenza. Tant'è che, per evitare possibili commistioni tra interessi diversi, l'art. 20 della legge n. 287 del 1990 è stato modificato e la funzione di *enforcement* antitrust, che nel settore delle comunicazioni e in quello del credito era stata originariamente attribuita alle Autorità di regolazione (allora, erano il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, cui è poi subentrata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e la Banca d'Italia), sentito il parere dell'Autorità, è stata affidata a quest'ultima.

Proprio perché svolge una funzione di garanzia, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha, dunque, un grado di indipendenza, pari alla terzietà che deve avere un giudice; mentre lo stesso livello di indipendenza non è rinvenibile con riferimento alle autorità di regolazione. A dimostrazione di quanto appena affermato depone la circostanza che le funzioni in materia antitrust potrebbero, in linea teorica, essere esercitate anche dal giudice; là dove, invece, i poteri di regolazione non potrebbero mai essere attribuiti ad organismi giurisdizionali.


Un ulteriore elemento a favore del carattere giurisdizionale delle funzioni svolte in materia di concorrenza è costituito dall'ampio spazio che nel corso dei procedimenti davanti all'Autorità viene dato ai principi del contraddittorio e della parità delle armi, di chiara derivazione processuale.

In tali procedimenti, oltre al diritto al contraddittorio documentale, è riconosciuto anche un diritto al contraddittorio orale, che può essere esercitato sia all'inizio dell'istruttoria che immediatamente prima della conclusione della stessa. L'art. 14, legge n. 287 del 1990, in funzione di garanzia del pieno esercizio del diritto di difesa, attribuisce, infatti, alle imprese e agli enti interessati la facoltà di chiedere l'audizione finale dinanzi al Collegio.

Più in particolare, al fine di garantire un contraddittorio ampio e qualificato e di assicurare la piena parità delle armi tra accusa e difesa, nel corso del procedimento volto all'irrogazione della sanzione non solo è previsto un esteso accesso ai documenti e al fascicolo della «accusa», ma l'autorità inquirente (gli uffici) comunica alla «difesa» (cioè a colui che è sottoposto a procedura sanzionatoria) tutte le prove a carico e a discarico (attraverso l'invio della Comunicazione delle risultanze istruttorie), sollecitando sulle stesse il contraddittorio in un'audizione davanti all'organo decidente (il Collegio).

La comunicazione alle parti dell'atto in cui vengono cristallizzati gli addebiti mossi nei loro confronti, nonché la possibilità ad essi riconosciuta di difendersi rispetto a tale documento nel corso di un'audizione orale, sono elementi di particolare rilievo poiché, mettendo il Collegio nella condizione di decidere in maniera equa e ragionevole sulla base delle conclusioni scritte e orali delle parti e degli altri documenti contenuti nel fascicolo, rendono il procedimento antitrust rispettoso dei requisiti prescritti dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Sul punto è utile ricordare, *a contrario*, che è proprio la mancanza di tali elementi che ha indotto la Corte europea dei diritti dell'uomo a ritenere che il procedimento dinanzi alla Consob non soddisfacesse tutte le esigenze dell'art. 6 della Convenzione, soprattutto per quanto riguarda la parità delle armi tra accusa e difesa e il mancato svolgimento di una udienza pubblica che permettesse un confronto orale (*cf.*, Corte europea dei diritti dell'uomo, Seconda sezione, causa Grande Stevens e altri contro Italia, sentenza 4 marzo 2014).



Inoltre, in base all'art. 15 della legge n. 287 del 1990, l'Autorità, analogamente al giudice ordinario, può disporre l'inibitoria di alcuni comportamenti, intimando alle imprese di cessare l'infrazione, e condannare i soggetti al pagamento di sanzioni pecuniarie; il tutto con decisione che, ove non impugnata, è suscettibile di produrre effetti analoghi a quelli del giudicato.

Sussiste altresì un'adeguata separazione tra gli uffici che svolgono l'attività istruttoria e di formulazione delle contestazioni e l'organo competente ad assumere le decisioni (il Collegio). Secondo il regolamento di organizzazione, infatti, gli uffici, cui spetta l'istruttoria dei casi e la formulazione delle ipotesi accusatorie o assolutorie, non dipendono dal Collegio, ma dal Segretario generale che sovrintende al loro funzionamento.

Tale separazione non è solo organizzativa, incidendo anche sulle funzioni esercitate: gli uffici istruttori effettuano le indagini, i cui risultati sono illustrati nella Comunicazione delle risultanze istruttorie, atto degli uffici notificato alle parti del procedimento, sul quale queste ultime possono difendersi sia in forma scritta, attraverso la presentazione di memorie, sia nel corso dell'audizione orale davanti al Collegio, in contraddittorio con gli uffici istruttori stessi. Spetta, invece, unicamente al Collegio il potere di decidere sull'esistenza di un illecito e sull'irrogazione delle eventuali sanzioni; decisione che il Collegio assume senza essere «vincolato» alla proposta degli uffici, dopo aver sentito le difese delle parti nel corso di apposite audizioni e avendo a disposizione tutti gli elementi documentali agli atti del procedimento. In tal senso, va osservato che sulla Comunicazione delle risultanze istruttorie degli uffici il Collegio esprime unicamente una valutazione di non manifesta infondatezza nella fase di invio alle parti, restando libero di modificare, rigettare ma anche di recepire integralmente le proposte in essa formulate.

L'unico vincolo che l'Autorità incontra, a garanzia del diritto di difesa delle parti, riguarda l'impossibilità di introdurre modifiche rispetto alla Comunicazione delle risultanze istruttorie comportanti un «mutamento della natura intrinseca della violazione accertata rispetto a quella contestata, con modifica dell'imputazione», e di contestare nuove ed ulteriori infrazioni.

Nulla impedisce, invece, che l'Autorità, «restando all'interno della cornice fattuale degli addebiti mossi alle imprese (...), pervenga ad una definizione giuridica dei fatti contestati diversa da quella iniziale, ovvero ad una diversa ricostruzione giuridico-formale della fattispecie», non rivenendosi in tal caso alcuna violazione del principio dell'immodificabilità dei fatti (*cf.*: Consiglio di Stato, sez. VI, 17 gennaio 2008, n. 102, Prezzi del latte per l'infanzia; 29 settembre 2009, n. 5864, Mercato del calcestruzzo).

Tale separazione si è tradotta, in concreto, nell'adozione di diverse decisioni in cui il Collegio non ha condiviso le proposte formulate dagli uffici nella Comunicazione delle risultanze istruttorie procedendo:

a) in alcuni casi, a qualificare come non grave la violazione delle disposizioni antitrust (caso I710 Usi in materia di mediazione mobiliare, provvedimento n. 26285 del 15 dicembre 2016; caso I794 Abi/SEDA, provvedimento n. 26565 del 28 aprile 2017);


b) in un altro caso, a ritenere che fossero venuti meno i presupposti di intervento (I791 Mercato del noleggio veicoli a lungo termine, provvedimento n. 26519 del 30 marzo 2017);

c) in un altro ancora, a sospendere l'audizione finale e a disporre che gli uffici precisassero le contestazioni mosse nella Comunicazione delle risultanze istruttorie, trasmettendo nuovamente tale atto alle parti (caso A480 Incremento prezzi farmaci Aspen, provvedimento n. 25866 del 9 febbraio 2016).

In conclusione, la funzione esercitata dall'Autorità antitrust in sede di applicazione della legge n. 287 del 1990 presenta i connotati necessari per essere assimilata ad una funzione giurisdizionale, traducendosi in un'attività volta esclusivamente a garantire, in una posizione di neutralità e di imparzialità, la riconducibilità delle condotte delle imprese nell'ambito della legge, al solo fine di tutelare un diritto oggettivo (quello della concorrenza) avente rilevanza generale.

Ne può valere in senso contrario la circostanza che l'atto di avvio del procedimento istruttorio è deliberato dal Collegio, poiché la legittimazione a sollevare eccezioni di legittimità costituzionale è stata riconosciuta, nell'ordinamento *ante* riforma del 1989, al pretore, che esercita i poteri del pubblico ministero in fase istruttoria e quelli del giudice di cognizione nell'emissione del provvedimento (decreto penale di condanna). Secondo la Corte, infatti, ciò che rileva a tal fine è che la questione di legittimità costituzionale venga pronunciata nell'esercizio della funzione giurisdizionale, ossia in vista della definizione del giudizio (sentenza n. 1 del 1970 e sentenza n. 85 del 1969). Situazione quest'ultima che ricorre senz'altro nel caso del Collegio dell'Autorità, che ha pronunciato l'ordinanza di rinvio in sede decisoria, essendo pervenuto alla determinazione che la questione di legittimità costituzionale è rilevante ai fini della definizione del giudizio davanti ad esso pendente.

Vi è, peraltro, un'ulteriore e decisiva considerazione che milita in favore della soluzione sin qui argomentata, vale a dire la circostanza che, ove questo Collegio non dovesse essere ritenuto legittimato a sollevare la questione di costituzionalità, talune leggi, come nella presente ipotesi, verrebbero a essere escluse dal possibile sindacato della Corte.



In effetti, nel caso di specie rilevano una serie di elementi che mostrano come l'accesso al sindacato della Corte sarebbe reso poco agevole, ponendosi la necessità di arricchire i meccanismi di introduzione delle questioni di legittimità costituzionale (*cf.* la già citata sentenza n. 384 del 1991 - sulla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità).

A tal fine è necessario soffermarsi brevemente sull'analisi della condotta oggetto di contestazione e ripercorre le varie fasi del procedimento.

Quanto al primo profilo, nell'ambito del procedimento pendente davanti all'Autorità, la condotta, su cui verte l'accertamento, consiste — come si è già evidenziato — nell'utilizzo strumentale, da parte del Consiglio notarile di Milano, di atti asseritamente prodromici all'esercizio della funzione di vigilanza, la cui finalità reale sarebbe, invece, quella di impedire ai notai del distretto di Milano, Lodi, Monza, Busto Arsizio e Varese (in particolare, a quelli più performanti) l'acquisizione di elevate quantità di lavoro — ricorrendo alla leva prezzo e/o a modalità innovative di offerta — con l'intento di riportare le posizioni economiche dei singoli notai in linea con la media del distretto, in violazione dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990.

Dopo l'avvio dell'istruttoria, avvenuto in data 11 gennaio 2017 e nelle more dell'adozione della decisione finale, il legislatore ha adottato l'art. 93-ter, comma 1-bis, legge n. 89 del 1913, introdotto con la legge n. 205 del 2017, ai sensi del quale «Agli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare si applica l'art. 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».


Questa norma e l'interpretazione che di essa è stata sostenuta dal Consiglio notarile di Milano con l'avallo della Corte di appello di Milano (ordinanza del 6 aprile 2018), mettono in dubbio la competenza dell'Autorità ad occuparsi della questione, escludendo *ex ante* e in assenza di qualsiasi valutazione circa la concreta finalità perseguita dal Consiglio notarile l'applicabilità delle disposizioni in materia di tutela della concorrenza. Sicché in presenza di atti funzionali all'esercizio dell'attività di vigilanza sarebbe impossibile per l'Autorità intervenire a verificare se tali atti esorbitino o meno rispetto alla finalità dichiarata.

L'Autorità sarebbe, dunque, costretta — in virtù della norma in questione e dell'interpretazione che della stessa è stata data dalla Corte d'appello di Milano e dal Consiglio notarile di Milano — a chiudere il procedimento dichiarando l'inapplicabilità delle disposizioni della legge n. 287 del 1990 e la propria incompetenza. Tutto ciò avrebbe come effetto quello di rendere estremamente difficile l'accesso al sindacato della Corte: infatti, ove questo Collegio non fosse ritenuto legittimato a sollevare la questione di legittimità costituzionale di norme come quella in esame — che, peraltro, in modo del tutto irragionevole (*cf. infra*), si risolve nel precludere l'intervento da parte dell'Autorità in applicazione della normativa antitrust —, la possibilità di sottoporre la suddetta previsione al sindacato di costituzionalità sarebbe rimessa solo alla eventuale iniziativa giurisdizionale, del tutto discrezionale, del soggetto privato segnalante, peraltro parte non necessaria del procedimento. Il che costituisce ulteriore ragione per ritenere questo Collegio legittimato a sollevare la questione di costituzionalità in considerazione della «esigenza di ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che... più difficilmente verrebbero, per altra via, ad essa sottoposte» (Corte costituzionale, sentenza n. 181/2015), al fine di evitare l'esistenza di «zone franche» dal controllo di costituzionalità nell'ordinamento.

Di qui la legittimazione dell'Autorità a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale dovendosi ritenere che tale questione sia sollevata da un organo assimilabile ad un giudice nel corso di un procedimento di carattere giurisdizionale, ai limitati fini dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dell'art. 3 della legge n. 87 del 1953 (Corte costituzionale, sentenze n. 181/2015 e n. 226/1976 cit.).

Così sciolta la questione della legittimazione del Collegio dell'Autorità a porre questioni di legittimità dinanzi alla Corte costituzionale, occorre trattare i profili della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione in esame ai fini della definizione del caso di specie.

In via preliminare, si rileva che secondo consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria sono soggette al diritto antitrust anche le professioni regolamentate. Neppure le prestazioni notarili si sottraggono all'applicazione del diritto della concorrenza; come recentemente sottolineato dalla Corte di Giustizia (Corte di Giustizia, Grande sezione, 24 maggio 2011, causa C-47/08, Commissione v. Belgio e altri, Racc. I-2011, pag. 334), il fatto di perseguire obiettivi di interesse generale nell'esercizio della propria attività non è prerogativa della sola professione notarile, ma è propria di numerose attività svolte nell'ambito di diverse professioni regolamentate. Anche la Corte di cassazione ha chiaramente affermato che «(...) i notai, “nei limiti delle loro rispettive competenze territoriali”, esercitano la loro professione “in condizioni di concorrenza”; e la circostanza che le attività notarili perseguano obiettivi di interesse generale, miranti in particolare a garantire la legalità e la certezza del diritto degli atti conclusi tra privati, non è sufficiente a far considerare quelle attività come una forma di “partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri”» (Cassazione civile, sez. II, 14 febbraio 2013, sentenza n. 3715 nonché in senso conforme Cassazione civile, sez. II, 17 aprile 2013, sentenza n. 9358; e Cassazione civile, sez. II, 24 aprile 2013, sentenza n. 10042).



Altrettanto pacifico risulta che i Consigli notarili, in quanto enti rappresentativi di imprese che offrono sul mercato in modo indipendente e stabile i propri servizi professionali, costituiscono associazioni di imprese ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 287 del 1990. Più precisamente, i Consigli notarili sono organi di regolamentazione di una professione il cui esercizio costituisce un'attività economica e in tale veste sono nelle condizioni di «regolare e orientare l'attività degli iscritti nell'offerta delle proprie prestazioni professionali incidendo sugli aspetti economici della medesima» (Corte di giustizia, 18 luglio 2013, causa C-136/12, Consiglio nazionale dei geologi/Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché Tribunale amministrativo regionale Lazio, sentenza n. 1757 del 2011).

I fatti sopra descritti evidenziano come a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 93-ter, comma 1-bis, legge n. 89 del 1913, che richiama l'art. 8, comma 2, legge n. 287 del 1990, si sia creato un contesto di incertezza in ordine alla competenza dell'Autorità ad esercitare i poteri di cui alla legge n. 287 del 1990 avverso condotte dei Consigli notarili che, benché adottate nel formale contesto dell'attività di vigilanza, non ne condividono le finalità di tutela di interessi pubblici e che, in quanto incidono sulle attività economiche dei notai, sono suscettibili di rilevare ai sensi di tale legge.

Tale incertezza investe, in particolare, la competenza dell'Autorità a decidere del caso di specie.

Infatti, nel corso dell'audizione davanti al Collegio il CNM, richiamando l'ordinanza della Corte di appello di Milano già citata, ha sostenuto che, per effetto dell'art. 93-ter, comma 1-bis, legge n. 89 del 1913, che richiama l'art. 8, comma 2, della legge n. 287 del 1990 le condotte oggetto di istruttoria sarebbero sottratte al controllo antitrust non dovendosi procedere ad alcuna valutazione circa la finalità da esse concretamente perseguita.

Nel corso dell'audizione finale dinanzi al Collegio dell'Autorità, sia gli Uffici istruttori che i rappresentanti di una delle parti del procedimento, di fronte all'interpretazione della norma sostenuta dal CNM e dalla citata ordinanza della Corte d'appello di Milano, hanno invocato l'illegittimità dell'art. 93-ter, comma 1-bis, legge n. 89 del 1913 per contrarietà ai principi costituzionali.

La questione della legittimità costituzionale della norma di cui trattasi e dell'art. 8, comma 2, legge n. 287 del 1990 in essa richiamata è rilevante ai fini della decisione relativa al procedimento I803, in quanto dalla soluzione della stessa dipende la possibilità che il Collegio dell'Autorità eserciti i propri poteri decisionali sul merito della fattispecie.


In effetti, l'interpretazione del citato art. 93-ter e dell'art. 8, comma 2, della legge n. 287 del 1990 della Corte di appello di Milano e fatta propria dal CNM mette in discussione la stessa competenza dell'Autorità in relazione ad un intero segmento di attività. Pertanto, rispetto al caso di specie, il Collegio ritiene che la questione della sussistenza o meno della propria competenza, alla luce dell'articolato quadro normativo e giurisprudenziale coinvolto, debba essere sciolta in via definitiva dal giudice preposto a verificare la costituzionalità delle leggi.

Il dubbio di costituzionalità dell'art. 93-ter, comma 1-bis, della legge n. 89 del 1913 e dell'art. 8, comma 2, legge n. 287 del 1990, — nell'interpretazione estensiva della Corte d'appello di Milano e fatta propria dal CNM — sollevato nel corso dell'audizione finale non appare manifestamente infondato in relazione ai parametri costituzionali di cui agli articoli 3, 41, 117, comma 1, della Costituzione.

In particolare, tali norme — così come interpretate — là dove sottraggono un intero segmento di attività all'applicazione delle disposizioni della legge n. 287 del 1990, in assenza di qualsiasi valutazione circa il carattere necessario e proporzionato di tale deroga, appaiono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per violazione del principio di ragionevolezza, e con l'art. 41 della Costituzione.

Per effetto dell'art. 93-ter, comma 1-bis, legge n. 89 del 1913 viene, infatti, sacrificato il nucleo essenziale delle regole in materia di concorrenza e, per tale via, della libertà di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 della Costituzione, senza che sia stato effettuato alcun bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza. Il legislatore ha, in particolare, predisposto uno strumento assolutamente non proporzionato rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare, con il risultato di creare un contesto in cui non sussiste alcun equilibrio tra interessi diversi, ma solo l'inaccettabile sacrificio della libertà di iniziativa economica privata.

Ciò assume ancor più rilievo là dove si consideri che l'Autorità e la Commissione non hanno mai contestato in sé l'esercizio della funzione disciplinare dei Consigli notarili e degli ordini professionali in genere, ma hanno al contrario sempre applicato le regole in materia di concorrenza verificando, caso per caso, se l'esercizio di tali funzioni non avesse esorbitato le proprie finalità pubblicistiche, risultando non necessario e non proporzionato rispetto al conseguimento delle stesse (cfr. Commissione europea, «Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali», febbraio 2004, (COM(2004) 83 def), in cui viene affermato che la verifica della necessità e della proporzionalità delle limitazioni della concorrenza tra professionisti impone che le restrizioni siano «oggettivamente necessarie per raggiungere un obiettivo di interesse generale chiaramente articolato e legittimo e devono costituire il meccanismo meno restrittivo della concorrenza atto a raggiungere tale obiettivo»; si v. *ex multis*, Autorità garante della concorrenza e del mercato,



provvedimento n. 24275 del 13 marzo 2013, caso I747 - Consiglio notarile di Lucca/Controlli sull'applicazione della tariffa; provvedimento n. 26625 del 30 maggio 2017 - caso I797 - Consiglio notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia/Delibera in tema di distribuzione del lavoro nella dismissione pubblica).

Gli articoli 93-ter, comma 1-bis, legge n. 89 del 1913 e 8, comma 2, legge n. 287 del 1990, così come letti dal CNM e dalla Corte d'appello di Milano, sono altresì contrari all'art. 41 della Costituzione, che tutela la libertà di iniziativa economica privata, della quale la tutela della concorrenza costituisce una delle articolazioni fondamentali.

Tali norme, così come interpretate dal CNM e dalla Corte d'appello di Milano, precludono, infatti, l'esplicitarsi della libertà di iniziativa economica privata, senza che il sacrificio di tale libertà trovi il proprio fondamento in esigenze di utilità sociale, come, invece, prescritto dal comma 2 dell'art. 41 della Costituzione.

Le clausole «utilità sociale» e «fini sociali» sono state interpretate dalla giurisprudenza di codesta Corte nel senso che esse, pur non dovendo «necessariamente risultare da esplicite dichiarazioni del legislatore» (Corte costituzionale, sentenza n. 46 del 1963), devono tuttavia essere bilanciate con la concorrenza, non dovendo essere «arbitrarie» e perseguite mediante misure «palesamente incongrue» (Corte costituzionale, sentenza n. 270 del 2010 in cui sono richiamate sentenza n. 241 del 1990; sentenza n. 548 del 1990; sentenza n. 386 del 1996). Nell'ambito di tale bilanciamento assume rilievo anche «il carattere temporalmente limitato della disciplina» (Corte costituzionale, sentenza n. 94 del 2009).

A ciò si aggiunga che per garantire la necessaria coerenza con l'ordinamento comunitario e, in particolare, con il principio che «il mercato interno ai sensi dell'art. 3 del Trattato sull'Unione europea comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata» (Protocollo n. 27 sul mercato interno e la concorrenza, allegato al Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009, che conferma l'art. 3, lettera g, del Trattato CE), qualsiasi misura legislativa che introduca una limitazione a tale principio assume carattere derogatorio ed eccezionale, con la conseguenza che, per essere legittima, deve costituire «la sola misura in grado di garantire al giusto la tutela di quegli interessi» (Corte costituzionale, sentenza n. 270 del 2010).

Come si è già rilevato con riferimento alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, la misura introdotta con l'art. 93-ter, comma 1-bis, della legge n. 89 del 1913, non presenta nessuno di questi requisiti, non essendo necessaria né proporzionata rispetto alla finalità pubblica da essa perseguita, la quale può ben essere soddisfatta mediante una valutazione da svolgersi caso per caso circa la rilevanza dell'attività svolta dai Consigli notarili ai fini della vigilanza sull'attività dei notai e in merito all'applicabilità delle disposizioni della legge n. 287 del 1990. Diversamente, l'esenzione generale disposta dall'art. 93-ter, comma 1-bis della legge n. 89 del 1913, nella misura in cui impedisce una tale valutazione, sacrifica ingiustamente ed arbitrariamente la libertà di iniziativa economica privata, risultando in palese violazione dell'art. 41 della Costituzione.

Infine, i più volte citati articoli 93-ter, comma 1-bis, legge n. 89 del 1913 e 8, comma 2, della legge n. 287 del 1990, contrastano con l'art. 117, comma 1, della Costituzione, secondo cui la competenza legislativa deve essere esercitata «nel rispetto (...) dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».


Secondo consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, l'art. 117, comma 1, della Costituzione viene applicato come norma costituzionale disciplinante i rapporti fra diritto comunitario e diritto interno; più precisamente, come norma costituzionale contenente un preciso limite alla potestà legislativa statale e regionale, costituito dal rispetto della normativa comunitaria (cfr. *ex multis* Corte costituzionale, sentenza n. 406 del 2005). In tale prospettiva, il legislatore interno è vincolato al rispetto delle norme dell'ordinamento comunitario con il solo limite dell'intangibilità dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione.

Ciò impone che la legittimità costituzionale delle norme interne debba essere vagliata alla luce della loro compatibilità con l'ordinamento comunitario.

Ebbene tale requisito non è sicuramente rispettato nel caso di specie.

Come è noto, l'art. 106, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia europea (cfr. Corte di giustizia, causa C-127/73, BRT/SABAM, Racc. 1974, pag. 25, e Tribunale, causa T-128/98, Aéroports de Paris, Racc. II-2000, pag. 290) ammette deroghe alle disposizioni in materia di concorrenza solo qualora esse risultino necessarie per garantire l'adempimento della specifica missione affidata alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, richiedendo che sia effettuato un test di proporzionalità.

Per cui, a livello comunitario viene esclusa la possibilità di sottrarre in via generale e astratta un intero settore di attività dall'ambito di applicazione delle norme antitrust, dovendosi, piuttosto, procedere ad una valutazione caso per caso.



Questo tipo di approccio è stato di recente ribadito, in materia di ordini professionali, anche dal Tribunale dell'Unione europea, secondo cui «In ogni caso, anche se, in tali circostanze, non è necessario prendere definitivamente posizione sulla questione della misura in cui l'esercizio, da parte dell'Ordine, del suo potere disciplinare, si ricolleggi all'esercizio di una prerogativa dei pubblici poteri, cosicché esso fuoriesce dall'ambito di applicazione dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, occorre ancora precisare che l'esistenza di una siffatta prerogativa non può offrire una protezione assoluta nei confronti di qualsiasi affermazione di un comportamento restrittivo della concorrenza, in quanto l'esercizio manifestamente improprio di un siffatto potere configurerebbe, in ogni caso, uno sviamento di tale potere» (Tribunale dell'Unione europea, causa T-90/11, sentenza del 10 dicembre 2014, ONP, punto 207).

Poiché, dunque, come si è dimostrato, l'ordinamento comunitario non ammette soluzioni come quella introdotta dall'art. 93-ter, comma 1-bis, legge n. 89 del 1913 che impedisce di ritenere applicabili le regole in materia di concorrenza ad un intero segmento di attività sulla base di una valutazione effettuata *ex ante*, la norma interna risulta contraria all'art. 117, comma 1, della Costituzione.

Tutto ciò premesso e considerato.

*P.Q.M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Il Collegio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93-ter, comma 1-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come introdotto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'art. 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è rilevante e non manifestamente infondata:*

*rimette la questione di legittimità costituzionale dei citati articoli 93-ter, comma 1-bis, legge n. 89 del 1913 e 8, comma 2, legge n. 287 del 1990, alla Corte costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 41 e 117, comma 1, della Costituzione;*

*dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;*

*sospende il procedimento sino alla comunicazione della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata;*

*dispone che la presente ordinanza sia notificata alle Parti, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.*

*La presente ordinanza verrà pubblicata nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.*

*Il Presidente: PITRUZZELLA*

*Il Segretario generale: CHIEPPA*


18C00127

N. 87

*Ordinanza del 12 maggio 2017 della Corte d'appello di Napoli nel procedimento civile promosso da De Martino Silvio contro Ministero dell'economia e delle finanze*

**Giustizia amministrativa - Domanda di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Soggezione alla condizione di proponibilità della previa presentazione dell'istanza di prelievo.**

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 54, comma 2, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) e dall'art. 1, comma 3, lettera a), n. 6), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69).



## CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

PRIMA SEZIONE CIVILE BIS

La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile bis, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Fulvio Dacomo - Presidente;  
dott. Michelangelo M. Petruzzello - Consigliere;  
dott. Giovanni Galasso - Consigliere relatore.

Ha emesso la seguente:

## ORDINANZA

nel procedimento camerale iscritto al n. 40/2017 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione avente ad oggetto opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001.

Promosso da De Martino Silvio, nato a Vico Equense il 24 marzo 1958 (codice fiscale DMRSLV58C24L845Y), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso in opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001, dagli avv.ti Rosa De Martino (codice fiscale DMRRS081C62L845X) e Luca Mascolo (codice fiscale MSCLCU79D15L845P) unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano, alla Via E. Gianturco n. 30 presso lo studio dell'avv. Domenico Caccavale;

Opponente

Nei confronti di Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro pro-tempore;

Opposto non costituito

*Ragioni di fatto e motivi della decisione*


Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2016, De Martino Silvio domandava l'equa riparazione dei danni subiti per effetto della durata - superiore al termine ragionevole di cui all'art. 6 § 1 della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - del giudizio n. 12642/2004 R.G. svoltosi in primo ed unico grado innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, introdotto con ricorso depositato il 24 novembre 2004 e conclusosi con la sentenza n. 3190/2015 depositata il 12 giugno 2015 è divenuta definitiva (come risulta dal certificato depositato dal ricorrente).

Con decreto del 7 dicembre 2016, depositato il 13 dicembre 2016, il ricorso veniva dichiarato improponibile, «giusto quanto previsto dall'art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ancora applicabile al caso di specie in forza di quanto previsto dall'art. 6 comma 2-ter, della legge 89/2001», non avendo il ricorrente mai formulato istanza di prelievo del processo amministrativo in relazione al quale è stata domandata l'equa riparazione.

Avverso tale decreto ha proposto opposizione il De Martino, con ricorso depositato l'11 gennaio 2017, deducendo che, con sentenza del 22-25 febbraio 2016 (Olivieri e altri c. Italia, ricorsi riuniti nn. 17708/12, 17717/12, 17729/12, 22994/12), la Prima sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato, in un caso analogo a quello oggetto del presente procedimento, lo Stato Italiano, osservando che «anche in caso di mancata presentazione dell'istanza di prelievo, sussiste la violazione dell'art. 6 della convenzione quando il processo amministrativo eccede la sua ragionevole durata» in quanto tale strumento non costituisce una tutela efficace ai sensi dell'art. 13 della Convenzione, tale da garantire l'effettiva accelerazione dei processi. A seguito della presentazione istanza, infatti, il Presidente del tribunale amministrativo regionale ha una facoltà e non un obbligo di anticipare la trattazione del processo.

Ha quindi sostenuto che dovrebbe farsi luogo alla disapplicazione della norma *interim* per contrasto con il diritto comunitario e, conseguentemente, revocarsi il decreto con il quale è stata dichiarata improcedibilità del ricorso e riconoscersi l'indennizzo.

Il Ministero non si è costituito.



All'udienza del 31 marzo 2017 la Corte si è riservata per la decisione.

Tanto premesso, occorre innanzi tutto evidenziare che non può farsi luogo alla disapplicazione del diritto interno richiesta dal ricorrente. Tale strada è praticabile infatti esclusivamente in caso di contrasto tra diritto nazionale e norme di diritto comunitario di immediata applicazione e dunque regolamenti ovvero direttive cosiddette *self executing* (cfr. *ex multis* Corte costituzionale 64/1990; Corte costituzionale 168/1991).

La natura della norma che si assume violata esclude pertanto già di per sé tale possibilità. A ciò deve aggiungersi che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non può comunque ritenersi pienamente integrata nel sistema del diritto comunitario. Non si ignora che, per la prima volta, a seguito del Trattato di Lisbona, l'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea fa espresso richiamo alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani, ma non può comunque ritenersi che si tratti di una «comunitarizzazione» *tout court*. È sufficiente al riguardo osservare che la norma, nell'attuale formulazione, prevede che «l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati».

I diritti fondamentali garantiti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali».

Deve pertanto continuare ad affermarsi, come più volte chiarito dalla Corte costituzionale, che le norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non producono effetti diretti nell'ordinamento interno, ne costituiscono autonomi parametri di legittimità costituzionale (su tale specifico aspetto, cfr. Corte costituzionale 188/1980, n. 315/1990, n. 388/1999) con la conseguenza che gli eventuali contrasti con essa delle norme interne «non generano problemi di successione delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contrasto, ma questioni di legittimità costituzionale, sicché il giudice comune non ha il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU, presentandosi incompatibilità tra le due come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell'art. 117 primo comma, Cost., di esclusiva competenza del giudice delle leggi» (C. Cost. 348/2007; nello stesso senso, Corte costituzionale 349/2007; per la giurisprudenza di legittimità cfr., recentemente, Cassazione SS.UU. 6891/2016).


Tanto chiarito, occorre verificare se, nel caso di specie, possa sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per contrasto con gli articoli 117 comma 10 e 11 Cost. e, indirettamente, con gli articoli 6 § 1 e 13 della Convenzione EDU. Al riguardo, deve innanzi tutto osservarsi che la norma in questione è stata più volte modificata; nella formulazione originaria (risultante dalle modifiche intervenute in sede di conversione) la stessa prevedeva che «La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'art. 2, comma I, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata un'istanza ai sensi del secondo comma dell'art. 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642».

A seguito delle modifiche introdotte con l'art. 3, comma 23 dell'allegato 4 del decreto legislativo 104/2010 il testo della norma (applicabile ai processi amministrativi pendenti alla data del 16 settembre 2010; cfr. Cassazione 3740/2013, Cassazione 16404/2016) diventava il seguente: «La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'art. 81, comma I, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione».

Successivamente, con decreto legislativo 195/2011 (art. 1 comma 3 lettera a) n. 6)), in vigore dall'8 dicembre 2011, il testo veniva modificato con la correzione del riferimento all'art. 71 del codice del processo amministrativo, in luogo di quello errato all'art. 81: «La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione».

Come evidenziato, la modifica in vigore dall'8 dicembre 2011 ha ad oggetto esclusivamente la correzione dell'errore nell'indicazione della norma del codice del processo amministrativo riguardante l'istanza di prelievo, ma non ha modificato la previsione in forza della quale, in mancanza di tale istanza, non è proponibile la domanda di equa riparazione, neppure «con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione».

Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale correzione non esclude che la norma in questione operasse fin dal 16 settembre 2010, giacché il riferimento errato all'art. 81 comma 2 anziché all'art. 71 comma 2 del codice del processo amministrativo non era suscettibile di dar luogo ad equivoci (Cass. 19476/14).



Infine, l'art. 6 comma 2-bis l. 89/2001 introdotto dall'art. 1 comma 777 lettera m) l. 208/2015 (che ha profondamente modificato la l. 89/2001), in vigore dal 10 gennaio 2016, ha disposto che «Il comma 2 dell'art. 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all'art. 2, comma 2-bis».

Per i processi amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della l. 208/2015 (1/1/2016) per i quali la durata, alla data del 31 ottobre 2016, non ecceda i termini previsti dall'art. 2 comma 2-bis l. 89/2001, troveranno applicazione, invece, ai fini dell'ammissibilità della domanda, gli articoli 2, comma 1 e 1-ter, comma 3 della l. 89/2001 come stabilito dall'art. 6, comma 2-bis della stessa legge.

Alla luce di quanto esposto, dunque, al caso di specie, trova applicazione l'art. 54 comma 2-bis d.l. 112/2008 conv. in l. 133/2008, come modificato dal decreto legislativo 104/2010 e, successivamente dal d.lgs. 195/2011, in quanto il processo amministrativo per il quale si chiede l'equa riparazione, pendente alla data del 16 settembre 2010, si è concluso il 12 giugno 2015 (cfr. anche Cassazione 16404/2016).

Tanto chiarito in ordine all'evoluzione della norma ed all'individuazione della versione applicabile al caso di specie, nel valutare il profilo della non manifesta infondatezza della questione occorre tener presente che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il contrasto tra le norme interne e quelle della Convenzione va valutato alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte EDU, anche in considerazione dell'espressa previsione dell'art. 32 § 1 della Convenzione stessa (cfr. oltre alle già citate sentenze n. 348 e 349/2007, le sentenze nn. 113, 181, 187, 236, 257 del 2011, 93 del 2010, 239 e 311 del 2009, 39 del 2008).

Sotto tale aspetto, non sembrano esservi dubbi sul fatto che l'art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente modificato dal d.lgs. 104/2010 e dal decreto legislativo 195/2011 cagioni un *vulnus* agli articoli 6 e 13 della Convenzione, essendosi espressamente pronunciata sul punto la Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza 22 febbraio 2016 citata dai ricorrenti. Ed infatti «La Corte ha dichiarato nella sentenza Kudla (sopra citata, § 156) che «l'interpretazione corretta dell'art. 13 e che tale disposizione garantisce un ricorso effettivo dinanzi a un giudice nazionale che permette di lamentare una inosservanza dell'obbligo imposto dall'art. 6 § 1 di esaminare le cause entro un termine ragionevole».

50. A livello nazionale, è la legge Pinto, n. 89 del 24 marzo 2001 che ha introdotto nel sistema giuridico italiano una via di ricorso risarcitorio contro la lunghezza eccessiva dei procedimenti giudiziari.


51. Per quanto riguarda il giudizio dinanzi al giudice amministrativo, l'art. 54, secondo comma del decreto-legge n. 112/2008 (convertito in legge n. 133 del 2008) ha introdotto una condizione di ammissibilità del ricorso «Pinto». I giudici «Pinto» possono essere aditi solo se la parte ricorrente ha depositato, nel corso del procedimento in via principale, una istanza di prelievo. All'epoca dei fatti della presente causa tale istanza era prevista dall'art. 51 del regio decreto n. 642 del 17 agosto 1907.

52. Secondo la Corte, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008, ossia il 25 giugno 2008, il legislatore ha creato una nuova procedura per denunciare l'eccessiva durata del giudizio dinanzi al giudice amministrativo. Tale procedura si compone di due fasi: una prima fase, che prevede la presentazione della cosiddetta istanza di prelievo nel corso del giudizio dinanzi al giudice amministrativo e che costituisce una condizione per l'ammissibilità del ricorso Pinto; una seconda fase, regolata dalla legge Pinto, che permette a chiunque di presentare una domanda di equa soddisfazione presso la corte d'appello competente *ratione loci*.

53. Per quanto riguarda l'istanza di prelievo, la Corte rammenta che si è trovata varie volte a giudicare l'effettività di un rimedio sollecitatorio (si vedano, tra molte altre, Xynos c. Grecia, n. 30226/09, 9 ottobre 2014; Sürmeli sopra citata; Lukenda c. Slovenia, n. 23032/02, CEDU 2005 X. Horvat c. Croazia, n. 51585/99, CEDU 2001 VIII). In particolare, ha riconosciuto a questo tipo di ricorso un carattere «effettivo» in quanto permette di accelerare la decisione del giudice interessato.

54. Per quanto riguarda le presenti cause, il testo di legge che disciplinava l'istanza suddetta all'epoca dei fatti, ossia l'art. 51 del regio decreto n. 642 del 17 agosto 1907, indicava che «nel decreto di fissazione d'udienza il presidente (del TAR) può, ad istanza di parte o d'ufficio, dichiarare il ricorso urgente».

55. In seguito all'entrata in vigore del codice di procedura amministrativa (decreto-legge n. 104 del 2010), la nuova disciplina prevede, nel suo art. 71, che «la parte può segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo». L'art. 8, comma 2, dell'allegato n. 2 dello stesso codice stabilisce che «il presidente (del TAR) può derogare al criterio cronologico per ragioni d'urgenza, anche tenendo conto delle istanze di prelievo, o per esigenze di funzionalità dell'ufficio, ovvero per connessione di materia, nonché in ogni caso in cui il Consiglio di Stato abbia annullato la sentenza o l'ordinanza e rinviato la causa al giudice di primo grado».



56. La Corte osserva che il contenuto dei due testi di legge mostra che il presidente del tribunale amministrativo regionale ha una semplice facoltà di fissare la data dell'udienza. In secondo luogo, l'istanza di prelievo è considerata un criterio tra gli altri previsti all'art. 8 dell'allegato n. 2 del codice di procedura amministrativa. Infine, in assenza di informazioni del Governo al riguardo, si deve osservare che non sembra che la legislazione nazionale abbia previsto delle modalità precise per quanto riguarda l'esame dell'istanza in questione, in particolare sui criteri che il presidente del tribunale amministrativo regionale deve applicare per rigettare o accogliere l'istanza e le conseguenze, in caso di decisione favorevole alla parte sullo svolgimento del procedimento».

Sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di durata eccessiva dei giudizi amministrativi e della prassi dei TAR, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha poi osservato che il tempo trascorso tra la presentazione dell'istanza e la fissazione dell'udienza è estremamente variabile, oltre che assolutamente aleatorio, e che non vi è alcuna garanzia che l'istanza stessa venga presa in esame.

Pertanto, ha concluso che la presentazione di una istanza di prelievo non ha alcun «effetto significativo sulla durata del procedimento, portando alla sua accelerazione o impedendole di oltrepassare il limite di quanto possa essere considerato ragionevole (si veda, a contrario, Holzinger (n. 1) c. Austria, n. 23459/94, § 22, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 2001-I). Si deve pertanto concludere che l'esito di tale istanza è aleatorio.

62. La Corte osserva anche che la nuova disposizione, in assenza di un regime transitorio, si applica automaticamente a tutti i ricorsi «Pinto», indipendentemente dalla durata del procedimento amministrativo principale, il che obbliga le parti a moltiplicare le istanze volte a ottenere la conclusione di un processo la cui durata è già irragionevole.

(...)

64. Secondo la Corte, la condizione di ammissibilità di un ricorso «Pinto» prevista dall'art. 54, comma 2 della legge n. 112/2008 risulta essere una condizione formale che produce l'effetto di ostacolare l'accesso alla procedura «Pinto». Essa considera che l'inammissibilità automatica dei ricorsi «Pinto», basata unicamente sul fatto che i ricorrenti non hanno presentato l'istanza di prelievo, ha privato questi ultimi della possibilità di ottenere una ripartizione adeguata e sufficiente (si veda a contrario Misfud c. Francia (dec.) [GC], n. 57220/00, § 16-17, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 2002 VIII).

65. Ad abundantiam, la Corte osserva che il legislatore ha modificato nel 2010 la disposizione contestata, confermando i dubbi sollevati dalla Corte nella sua decisione Daddi (sopra citata).


66. Nella versione del testo applicabile alle presenti cause, l'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 prevedeva che una domanda di equa soddisfazione ai sensi della legge Pinto potesse essere presentata soltanto se la parte del giudizio dinanzi al giudice amministrativo aveva precedentemente depositato una istanza di prelievo. Tale previsione lasciava aperta al giudice nazionale la possibilità di includere, nel calcolo della durata eccessiva, il periodo antecedente alla data di entrata in vigore della norma contestata.

67. In seguito, il decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 introduceva il codice di procedura amministrativa modificando la disposizione in questione. (...).

68. A tale proposito, la Corte ha ritenuto che una prassi di interpretazione e applicazione dell'art. 54, secondo comma, di detto decreto-legge che ha per effetto quello di opporsi all'ammissibilità dei ricorsi «Pinto» relativi alla durata di un processo amministrativo conclusosi prima del 25 giugno 2008 solo in quanto non è stata presentata un'istanza di prelievo, potrebbe essere di natura tale da esonerare i ricorrenti interessati dall'obbligo di esperire il ricorso «Pinto». Lo stesso varrebbe per quanto riguarda i procedimenti ancora pendenti in cui la fissazione d'urgenza dell'udienza sia stata richiesta solo dopo l'entrata in vigore della disposizione in questione. In questi casi non si può escludere che essa sia interpretata dai giudici nazionali nel senso di escludere dalla determinazione della durata soggetta a indennizzo i periodi anteriori al 25 giugno 2008. Una tale prassi potrebbe infatti privare sistematicamente alcune categorie di ricorrenti della possibilità di ottenere, nell'ambito «Pinto», una riparazione adeguata e sufficiente» (Daddi sopra citata).

69. Questa stessa conclusione si applica alla nuova formulazione dell'art. 54, comma 2 del decreto-legge n. 112 del 2008 (come modificato dal decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010).

70. La Corte ribadisce che l'art. 13 della Convenzione si fonda sull'ipotesi che l'ordinamento interno offra un ricorso effettivo per quanto riguarda la violazione dedotta (Selmouni sopra citata, § 74, e Kudla sopra citata, § 152). Essa rammenta che un ricorso di cui dispone la parte per lamentare l'eccessiva durata del procedimento è «effettivo», ai sensi dell'art. 13 della Convenzione, se permette di evitare che si verifichi o si protragga la violazione dedotta o se permette di «fornire all'interessato una riparazione adeguata per tutte le violazioni che si siano già verificate» (ibidem § 158). Il che non è avvenuto nelle presenti cause.



71. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che la procedura per lamentare la durata eccessiva di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo, risultante dalla lettura dell'art. 54, comma 2 del decreto-legge n. 112 del 2008 in combinato disposto con la legge Pinto, non possa essere considerata un ricorso effettivo ai sensi dell'art. 13 della Convenzione. È dunque opportuno rigettare l'eccezione di mancato esaurimento sollevata dal Governo e concludere che vi è stata violazione dell'art. 13 della Convenzione».

È evidente, quindi, come dalla sentenza in questione si ricavi che l'art. 54, comma 2 del decreto-legge n. 112 del 2008 sia prima che dopo le modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 sia in contrasto con gli articoli 13 e 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani.

Sul punto deve solo aggiungersi che, in considerazione della perentoria formulazione della norma, che esclude radicalmente la possibilità di ottenere l'equa riparazione per l'eccessiva durata dei giudizi in caso di omessa presentazione dell'istanza di prelievo, va esclusa la possibilità di pervenire ad un'interpretazione della stessa tale da garantire il rispetto dei principi sopra esposti, condizione necessaria, ad avviso della Corte costituzionale, perché possa farsi luogo alla questione di legittimità della norma interna (*cf.* sentenze nn. 39 del 2008, 138 e 87 del 2010, 236, 113, 80 e 1 del 2011).

Deve ancora osservarsi che in un'occasione la S.C. (Cass. 26262/2013) ha riconosciuto come manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma in esame; tuttavia, il profilo esaminato dalla Corte di Cassazione era diverso e riguardava il contrasto con gli articoli 24 e 111 Cost., dovuto al fatto che la norma (nella formulazione successiva alle modifiche introdotte con il decreto legislativo 104/2010) impedisce, in caso di mancata presentazione dell'istanza, l'ottenimento dell'indennizzo anche per la parte di giudizio svoltosi anteriormente al 16 settembre 2010.

Appare dunque non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2 del decreto-legge n. 112 del 2008 come modificato dal d.lgs. 104/2010 e successivamente dal decreto legislativo 195/2011 con gli articoli 117 comma 1° e 11 Cost. (e, indirettamente con gli articoli 6 e 13 CEDU) nei termini sopra indicati.

Venendo all'esame della rilevanza della questione con riguardo al caso di specie, deve osservarsi che essa e in re ipsa, atteso che ove si facesse applicazione di tale norma dovrebbe rigettarsi l'opposizione proposta dal De Martino, la cui vicenda assolutamente sovrapponibile a quella sottoposta al vaglio della Corte EDU. Anzi, nel caso di specie, troverebbe applicazione la norma nella versione risultante dalla modifica introdotta con il decreto legislativo 104/2010, operante per i giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010, sicché l'indennizzo risulterebbe escluso anche per il periodo anteriore, laddove nel vigore della precedente formulazione precedente, si riteneva quanto meno salvo il diritto per il periodo anteriore al 25 giugno 2008 (*cf.* Cassazione 15303/2012; Cassazione 5914/2012; 5317/2011).


Infine, neppure potrebbe escludersi che la norma in questione trovi applicazione alla vicenda in esame, avendo il De Martino presentato in due occasioni (21 novembre 2004 e 17 maggio 2013) istanza di fissazione di udienza; quest'ultima istanza, infatti, ha natura e funzione differenti rispetto all'istanza di prelievo e non è dunque idonea a consentire la proponibilità del ricorso per equa riparazione secondo le ripetute pronunce al riguardo rese dalla S.C. (Cassazione 25572/2010; Cassazione 780/2015; Cassazione 16404/2016).

Occorre pertanto sospendere il presente processo e rimettere gli atti alla Corte costituzionale affinché sciolga la prospettata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133 come modificata dal decreto legislativo 104/2010 e, successivamente dal decreto legislativo 195/2011.

*P.Q.M.*

*così provvede:*

*1) dichiara nella specie rilevante e non manifestamente infondata la questione concernente la legittimità costituzionale - per contrasto con gli articoli 11 e 117, comma 1 della Costituzione (in relazione agli articoli 6 § 1 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) - dell'art. 54, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133 come modificata dall'art. 3 comma 23 dell'allegato 4 del decreto legislativo 104/2010 e, successivamente, dall'art. 1 comma 3 lettera a) n. 6) del decreto legislativo 195/2011 nei termini sopra esposti;*



2) per l'effetto, dispone la sospensione del presente procedimento e, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti costituite e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e quindi immediatamente trasmessa, insieme agli atti del procedimento ed alla prova delle predette notificazioni e comunicazione, alla Corte costituzionale ai fini della risoluzione della predetta questione incidentale di legittimità costituzionale.

Così deciso in Napoli, il 21 aprile 2017.

*Il Presidente:* DACOMO

18C00128

N. 88

*Ordinanza del 12 febbraio 2018 del G.I.P. del Tribunale di  
Termini Imerese nel procedimento penale a carico di Z. V.*

**Processo penale - Procedimento per decreto - Irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva - Criteri di ragguglio.**

– Codice di procedura penale, art. 459, comma 1-bis.

## TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Nella persona della dr.ssa Stefania Gallì, nel procedimento indicato in epigrafe nei confronti di Z. V., in a.m.g., difeso dall'avv. Melania Giannilivigni ed imputato per il reato di cui all'art. 116 comma 15 e 17 del c.d.s. (con recidiva nel biennio);

premessi che:

– In data 29.08.2017 l'ufficio del Pubblico Ministero presso Questo Tribunale di Termini Imerese ha esercitato l'azione penale nei confronti dell'imputato depositando presso questo Ufficio (in data 20.09.2017) richiesta di emissione di decreto penale di condanna, in relazione al reato sopra indicato, indicando la pena in € 1.950,00 di ammenda, così calcolata: pena base, giorni 20 di arresto ed € 2.400,00 da ammenda; diminuita ex art. 459 c.p.p. in giorni 10 di arresto ed € 1.200,00 di ammenda; convertita la pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria in ragione di € 75,00 *pro die* e pari quindi ad euro 750,00 di ammenda; e così pena finale pari ad € 1.950,00 di ammenda;

– Nel corso dell'udienza camerale fissata al fine di determinare l'ammontare della pena pecuniaria, ex art. 459 comma 1 bis c.p.p. l'ufficio del Pubblico Ministero ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 comma 1 bis c.p.p. per contrasto di detta norma con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui prevede, nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, che il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, deve tener conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare, e che comunque il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare;

– In particolare la Procura ha rilevato un'contrarietà dell'art. 459 comma 1 bis c.p.p. agli artt. 3 e 27 della Costituzione sotto il duplice profilo della irragionevolezza della norma e della sua violazione a principio di uguaglianza;

– Secondo il Pubblico ministero, con la formulazione di cui all'art. 459 comma 1 bis c.p.p., il legislatore ha introdotto una seconda cornice edittale per l'ipotesi in cui si debba applicare la pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva, esclusivamente nell'ambito del procedimento per decreto penale di condanna; in altre parole le condizioni economiche dell'imputato dovranno essere valutate due volte: una prima volta in sede di scelta della pena da convertire; una seconda volta, in sede di conversione della pena finale; il tutto con un'evidente disparità di trattamento in favore di alcuni soggetti (non abbienti) a discapito di altri (abbienti) pur a fronte di un medesimo fatto reato;



– In secondo luogo sarebbe violato il principio di ragionevolezza, tenuto conto che alla modifica così introdotta non corrispondono analoghe soluzioni innovative nel sistema complessivo dell'istituto della conversione/sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria;

– In terzo luogo sarebbe violato il principio della personalità della responsabilità penale in quanto si dovrebbe tener conto delle condizioni economiche dell'imputato e dell'intero nucleo familiare;

ritenuta la rilevanza della decisione sulle questioni di costituzionalità proposte in relazione al presente giudizio, atteso che dalle stesse dipende la possibilità per questo Giudice di definire il procedimento mediante l'emissione di decreto penale di condanna come richiesto dal pubblico ministero, ovvero l'obbligo di rigettare la richiesta rimettendo gli atti al Pubblico Ministero affinché proceda con altro rito;

ritenuta la non manifesta infondatezza delle questioni proposte, atteso che la previsione da ultimo introdotta nell'art. 459 comma 1 bis c.p.p., nella parte in cui prevede che nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, il giudice deve tener conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare, determinando comunque un valore giornaliero non inferiore ad euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non superiore al triplo di tale ammontare, appare in violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza ex art. 3 costituzione, di personalità della responsabilità penale ex art. 27 costituzione, e di ragionevole durata del processo ex art. 111 comma costituzione, per i motivi di seguito meglio esposti.

#### A) Sospetta violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 della costituzione

L'art. 459 comma 1 c.p.p., nel prevedere che ai fini della determinazione della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva il giudice debba tener conto delle condizioni economiche del reo e del suo nucleo familiare, introduce una doppia valutazione delle condizioni economiche del reo, con palese violazione del principio di uguaglianza. Ed invero a dette condizioni economiche, secondo il meccanismo della previsione normativa introdotta dal comma 1 bis dell'art. 459 c.p.p. si deve fare riferimento una prima volta in sede di determinazione della pena pecuniaria da irrogare, ex art. 133 bis c.p., ed una seconda volta in sede di determinazione della pena pecuniaria sostitutiva, creando una evidente disparità di trattamento fra i soggetti meno abbienti (giudicati più favorevolmente) ed i soggetti più abbienti (giudicati meno favorevolmente).

Detto meccanismo, inoltre, crea una evidente disparità di trattamento, a fronte di soggetti imputati di un medesimo fatto reato, fra i soggetti nei confronti dei quali il pubblico ministero esercita l'azione penale attraverso la richiesta di emissione di decreto penale di condanna e i soggetti nei cui confronti si procede con rito ordinario o attraverso il ricorso ad altri riti speciali. Difatti, il dettato normativo di cui al comma 1 bis dell'art. 459 c.p.p. prevede, ai fini della determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva, che il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare, ciò in contrasto con quanto statuite dall'art. 135 c.p., che prevede che quando per qualsiasi effetto giuridico si deve eseguire un ragguglio fra pene pecuniarie e pene detentive il computo ha luogo calcolando euro 250 o frazione di euro 250 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva. Pertanto si creerebbe una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento fra imputati giudicati con rito ordinario o con altri riti speciali – nei confronti dei quali in sede di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria della specie corrispondente, il ragguglio opera in misura fissa calcolando per ogni giorno di pena detentiva euro 250,00 di pena pecuniaria della specie corrispondente – ed imputati giudicati con decreto penale di condanna, nei cui confronti il ragguglio avverrebbe in misura nettamente inferiore, anche nel suo limite massimo (pari ad euro 225), e comunque non in misura fissa potendo spaziare da euro 75 ad euro 225.

#### b) sospetta violazione del principio di personalità della responsabilità penale ex art. 27 della costituzione

L'art. 459 comma 1 bis c.p.p. prevede che il giudice al fine di stabilire l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva debba tener conto delle condizioni economiche non solo dell'imputato ma anche del suo nucleo familiare, con ciò in palese violazione del principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 della costituzione.

#### c) sospetta violazione del principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 della costituzione

L'art. 459 comma 1 bis c.p.p. prevede che, a fronte dell'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico ministero attraverso la richiesta di emissione da decreto penale di condanna, nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato, tenendo conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Per stabilire quindi l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva, e quindi provvedere sulla richiesta di emissione di decreto penale di condanna, il giudice dovrebbe disporre una serie di accertamenti finalizzati a verificare le condizioni economiche complessive dell'imputato e del suo intero



nucleo familiare, con una chiara, inevitabile ed ingiustificata dilatazione dei tempi di definizione del procedimento per decreto, per sua natura di rapida definizione, in palese violazione del principio della ragionevole durata di cui all'art. 111 della costituzione.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, ricorrono dunque, a parere di chi scrive, le condizioni per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 comma 1 bis per contrasto con gli artt. 3, 27 e 11 della Costituzione nella parte in cui prevede che ai fini della determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva il giudice deve tener conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare e che comunque il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare.

*P.Q.M.*

*Letti gli artt. 134 della costituzione e 23 e ss. Legge 87/1953*

*Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza*

*Rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 comma 1 bis c.p.p., in relazione agli artt. 3, 27 e 11 della costituzione, nella parte in cui prevede che ai fini della determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva il giudice deve tener conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare e che comunque il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Termini Imerese, 12 febbraio 2018.


*Il Giudice: GALLI*

18C00129

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUR-024) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**


- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





€ 3,00

